

LIV.

TORNATA DI LUNEDÌ 5 MARZO 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Omaggi.* — Il deputato Balenzano presenta la relazione intorno al disegno di legge per dar facoltà ad alcune provincie e comuni di poter eccedere con la sovrimposta del 1888 il limite medio del triennio 1884-85-86. — Il presidente proclama le votazioni a squittinio segreto sui disegni di legge per maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-87 pel Ministero del tesoro e per il Ministero della istruzione pubblica. — Il deputato Sonnino propone ed il presidente del Consiglio accetta a nome del Governo di incaricare il presidente della Camera di inviare un telegramma al Principe Imperiale di Germania — La proposta è approvata all'unanimità. — Il deputato Cuccia presenta la relazione intorno al disegno di legge per maggiori spese sull'esercizio 1886-87 pel Ministero di grazia e giustizia — Il deputato Taverna presenta la relazione su identico disegno di legge pel Ministero della guerra — Il ministro delle finanze, presenta un disegno di legge per convalidare un regio decreto relativo alla tariffa per le merci francesi. — Il presidente annunzia la seguente domanda del deputato Chiala ed altri: « I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno intorno ai recenti disastri prodotti dalle valanghe nelle valli alpine ed ai provvedimenti che intende adottare per le derelitte popolazioni di quelle valli » — Risposta del presidente del Consiglio. — Osservazioni sull'ordine dei lavori parlamentari, del deputato Lacava e del presidente del Consiglio. — Sono annunciate interrogazioni ed interpellanze dei deputati Comin, Luigi Ferrari, Riccio, Pignatelli. — Il deputato Comin svolge la sua interrogazione riguardante gli incidenti avvenuti a Modane — Risposta del presidente del Consiglio. — Prendono parte alla discussione del disegno di legge: ordinamento delle Casse di risparmio i deputati Cambrey-Digny, Zucconi, Plebano, Bonfadini, Ferraris Maggiorino, Favale, Gamba, il relatore deputato Carmine ed il ministro di agricoltura e commercio — Approvansi i primi 9 articoli del disegno di legge.

La seduta comincia alle 2.35 pomeridiane.

De Seta, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

Petizioni.

4115. Le deputazioni provinciali di Como e di Treviso, i presidenti dei comizi agrari di Alesantria, di Conegliano e di Valdobbiadene, il pre-

sidente della Camera di commercio di Cremona, il presidente dell'associazione costituzionale di Reggio Emilia e il presidente del Circolo agricolo di Como, chiedono che sia mantenuta l'abolizione dei decimi sull'imposta fondiaria.

4116. Ravot, sindaco di Cagliari, e Francesco Cadeddu Palmas, sindaco di Guspini, chiedono che non siano approvati gli articoli 26 e 27 del disegno di legge sulle miniere.

4117. Il presidente della Camera di commercio

di Ascoli Piceno fa voti perchè sia approvato il disegno di legge sugli istituti di emissione, inserendovi speciali disposizioni per il ritiro graduale della circolazione straordinaria e per rendere più facile il cambio dei biglietti.

Presidente. L'onorevole Mel ha facoltà di parlare.

Mel. Prego la Camera di voler dichiarare di urgenza la petizione n. 4115 per quanto riguarda il Comizio agrario di Conegliano che fa voti che sia mantenuta l'abolizione dei decimi; e chiedo che questa petizione sia trasmessa alla Commissione che deve riferire intorno ai provvedimenti finanziari.

Presidente. L'onorevole Speroni ha facoltà di parlare.

Speroni. Anche a nome dei miei colleghi della provincia di Como, prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza e di trasmettere alla Commissione incaricata di riferire sui provvedimenti finanziari, la petizione n. 4110 per quanto riguarda il Comizio agrario di Como, e quella di n. 4115 per quanto riguarda il Circolo agricolo e la Deputazione provinciale di Como; che chiedono sia mantenuta l'abolizione dei decimi sull'imposta fondiaria, e ne espongono le ragioni.

Presidente. Se non vi sono opposizioni, s'intenderanno riconosciute d'urgenza le petizioni indicate dagli onorevoli Mel e Speroni; e per ragione di materia, secondo il regolamento, saranno trasmesse alla Commissione incaricata di riferire sui provvedimenti finanziari.

(La Camera approva).

Omaggi.

Presidente. Si dia lettura degli omaggi pervenuti alla Camera.

De Seta, segretario, legge:

Dal rettore della regia Università degli studi di Roma — Annuario di quella regia Università per l'anno scolastico 1887-88, una copia;

Dal Ministero della guerra — Relazione medico-statistica dell'esercito italiano nell'anno 1886, copie 2;

Dal Ministero della marina — Annuario ufficiale della regia marina per l'anno 1888, copie 4;

Dal sindaco di Avellino — Verbale d'inaugurazione della pubblica illuminazione elettrica di quella città, copie 500;

Dal prefetto della provincia di Verona — Atti di quel Consiglio provinciale riferibili all'anno 1886-87, una copia;

Dal Ministero di agricoltura, industria e commercio — Relazione sull'andamento degli Istituti di emissione nell'anno 1886, copie 720;

Dal signor Xénondakis, avocat, ancien député D'Adamas, commune Crétoise de la Grece libre — Discours qui ont été prononcés à la Chambre des députés hellénique, relatifs aux affaires de l'Orient et particulièrement à la politique de la Grece libre et de l'île de Crète, copie 15;

Dal rettore della regia Università degli studi di Modena — Annuario di quella regia Università per l'anno accademico 1887-88, copie 2.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo per motivi di famiglia: l'onorevole Canevaro, di giorni 15; per motivi di salute: l'onorevole Puglia, di giorni 20; per ufficio pubblico: l'onorevole Luigi Emanuele Farina, di giorni 3.

(Sono accordati).

Presentazione di una relazione.

Presidente. Onorevole Balenzano, la invito a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Balenzano. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per dar facoltà ad alcune provincie e comuni di potere eccedere con la sovrainposta del 1888 il limite medio del triennio 1884-85-86.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge: Approvazione di maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-87 pel Ministero del tesoro, e pel Ministero dell'istruzione pubblica.

Presidente. L'ordine del giorno reca: **Votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge: Approvazione di maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-87 pel Ministero del tesoro, e per il Ministero dell'istruzione pubblica.**

Si faccia la chiama.

De Seta, segretario, fa la chiama.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I segretari Zucconi e Fortunato numerano i voti).

Annunzio alla Camera il risultamento della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Approvazione di maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-87 pel Ministero del tesoro:

Presenti	213
Votanti	212
Maggioranza	107
Voti favorevoli . . .	154
Voti contrari	58
Astenuiti	1

(La Camera approva).

Approvazione di maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-87 pel Ministero dell'istruzione pubblica:

Presenti	213
Votanti	212
Maggioranza	107
Voti favorevoli . . .	154
Voti contrari	58
Astenuiti	1

(La Camera approva).

Il deputato Sonnino propone che si mandi un telegramma al Principe Imperiale di Germania infermo in San Remo.

Sonnino. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Sonnino. Onorevoli colleghi, seguiamo tutti, con commozione, le notizie che il telegrafo ci comunica, ogni giorno, da San Remo, dove, da due mesi, lotta stoicamente contro gli assalti di una penosa malattia un nostro ospite illustre, il Principe Imperiale di Germania; figura geniale di principe colto, illuminato, liberale, guerriero ed artista; tipo perfetto di gentiluomo e galantuomo; amico sincero e provato dell'Italia. A lui, alla consorte angosciata, agli augusti e venerandi genitori, alla Germania che trepida per la salute del suo nobile figlio prediletto, son certo che questa Camera, a nome dell'intero popolo italiano, vorrà mandare, *ex imo corde*, un saluto di schietta e calda simpatia e vorrei pregare il nostro presidente di dar forma e voce ai nostri sentimenti di solidarietà, nel dolore profondo che affligge un popolo amico ed alleato, e di comune ansietà per la salute dell'illustre infermo e di esprimere insieme i nostri voti ed augurii pel suo completo e sollecito ristabilimento. (*Bene! Bravo!*)

Crispi, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Crispi, presidente del Consiglio. Io son grato all'onorevole deputato Sonnino delle parole da lui pronunziate, le quali daranno occasione al Governo del Re ed alla Camera, di manifestare i loro sentimenti verso l'ospite augusto, che è venuto dalla lontana Germania a chiedere alle aure miti della Liguria un ristoro alla sua salute.

Noi dobbiamo un saluto ed un augurio al Principe Imperiale Federico Guglielmo.

Il saluto lo manda l'Italia al valoroso soldato, al principe dotto e prudente, all'amico fedele del nostro Re e della patria nostra. (*Benissimo!*)

L'augurio è che il sole d'Italia, le cure, le benevolenze della popolazione gli restituiscano la salute, e che egli possa, un giorno, reggere le sorti della potente Germania, ed accrescere al suo paese gloria e forza.

Mi associo all'onorevole deputato Sonnino, e prego anch'io che il nostro presidente voglia spedire all'augusto infermo, un telegramma il quale esprima i sentimenti di devota benevolenza e di ossequio della Camera italiana.

Io credo di non ingannarmi dicendo che questi sentimenti, questi voti sono di tutta la nazione. (*Bravo! Bene!*)

Presidente. L'onorevole Sonnino, a cui si è associato pure l'onorevole presidente del Consiglio, propone che il presidente, a nome della Camera, esprima i sentimenti di schietta e sincera amicizia all'augusto Principe Imperiale di Germania, e la speranza e i più caldi voti di saperlo presto ristabilito in salute e restituito all'affetto della nazione amica ed alleata dell'Italia.

Questa è la proposta che fa l'onorevole Sonnino.

La pongo a partito.

Chi l'approva si alzi.

(*Tutti i deputati sorgono in piedi. La proposta è approvata all'unanimità.*)

Il presidente si farà premura di comunicare i voti più caldi e gli augurii unanimi della Camera italiana al Principe Imperiale di Germania sperando di saperlo presto restituito in salute, all'affetto della famiglia ed alla patria.

Presentazione di relazioni.

Presidente. Invito l'onorevole Cuccia a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Cuccia. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione generale del bilancio

per approvazione di maggiori spese sull'esercizio 1886-87 pel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole Taverna a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Taverna. A nome della Commissione generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione per approvazione di maggiori spese sull'esercizio 1886-87 pel Ministero della guerra.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Presentazione di un disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Di concerto col ministro di agricoltura e commercio, mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per convalidazione del regio decreto 29 febbraio ultimo scorso riguardante modificazioni alla tariffa doganale per le merci di provenienza francese.

Prego la Camera di voler consentire che questo disegno di legge sia deferito all'esame della stessa Commissione che si occupa dei trattati di commercio.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

L'onorevole ministro delle finanze chiede che l'esame di questo disegno di legge venga deferito alla Commissione che si occupa dei trattati di commercio. Non essendovi osservazioni, tale proposta si intenderà approvata.

(È approvata).

Annunzio di una domanda d'interrogazione del deputato Chiala e presentazione di un disegno di legge.

Presidente. Comunico alla Camera la seguente domanda d'interrogazione:

“ I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno intorno ai recenti disastri prodotti dalle valanghe nelle valli alpine ed ai provvedimenti che intende adottare per le derelitte popolazioni di quelle valli.

“ Chiala, Berti, Vigna, Geymet, Trompeo, Tegas, Cibrario, Chiapusso, Peyrot, Chiesa, Plebano. ”

Crispi, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Appena il Governo ebbe notizia dei disastri avvenuti in causa delle straordinarie valanghe nelle provincie dell'Alta Italia ed in quelle di Perugia e di Campobasso mandò quegli aiuti che furono possibili; ma i danni furono tali che i mezzi dei quali dispone il Ministero sono insufficienti. Quindi mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge analogo (meno nella somma che si propone di stanziare in bilancio) a quello presentato nel 1885 per uguali sventure.

Questo disegno di legge adunque ha per iscopo di autorizzare una maggiore spesa di lire 200 mila per i danni cagionati dalle straordinarie valanghe cadute in alcune provincie dell'Alta Italia ed in quelle di Molise e di Perugia.

Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza questo disegno e di volerne deferire l'esame alla Commissione generale del bilancio.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro dell'interno della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito.

L'onorevole ministro chiede che esso sia dichiarato d'urgenza e che sia deferito allo studio della Commissione generale del bilancio.

Lacava. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Lacava. Non intendo oppormi alla domanda dell'onorevole presidente del Consiglio, ma, a nome della Commissione generale del bilancio, e per espressa risoluzione di essa, debbo fare osservare che, coll'inviare alla medesima parecchi disegni di legge avviene che essa non abbia più il tempo necessario per esaminare i bilanci, come è suo compito, onde non sono giuste le frequenti sollecitazioni che si fanno perchè siano presentate le relazioni sui medesimi.

Non è la prima volta, come la Camera sa, che vengono inviati alla Commissione del bilancio disegni di legge che non si attengono strettamente ai bilanci, come quello di cui si tratta, anzi ne sono stati mandati parecchi. Del resto faccio quest'osservazione, come diceva, non per oppormi al desiderio espresso dall'onorevole presidente del Consiglio, ma per manifestare alla Camera che la Commissione del bilancio è troppo sopraccarica di lavoro.

Chiala. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Chiala. Col disegno di legge testè presentato, l'onorevole ministro dell'interno ha prevenuto i

nostri desiderii, mostrando di non aver d'uopo d'eccitamenti per compiere uno dei più sacri doveri di un Governo civile; egli mi ha pure prevenuto nella proposta che io intendeva di fare, cioè che il disegno di legge fosse dichiarato d'urgenza e trasmesso alla Commissione generale del bilancio.

L'onorevole Lacava fa delle obiezioni le quali sono apprezzabilissime, ma, siccome nel 1885, la Commissione del bilancio, in un solo giorno, potè esaminare e riferire sopra un disegno di legge che non richiedeva molte indagini, così io mi permetterei d'insistere, pregando l'onorevole Lacava di recedere dalla sua opposizione e che, nel tempo più breve, la Commissione del bilancio riferisca alla Camera sopra il disegno di legge ora presentato.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Non voglio esser causa io che i lavori della Commissione del bilancio siano ritardati. Desiderando che i bilanci presto si discutano e presto si approvino, ritiro la mia proposta; chiedo però che il disegno di legge, dichiarato d'urgenza, sia subito mandato agli Uffici, affinchè questi, riunendosi prestissimo, possano nominare una Commissione la quale ne riferisca nel più breve tempo possibile innanzi alla Camera, la quale comprende benissimo la importanza delle disposizioni che in quel disegno di legge si contengono. *(Benissimo!)*

Presidente. Il disegno di legge può essere, con tutta facilità, stampato e trasmesso per domani agli Uffici, affinchè questi possano occuparsene domani stesso come primo argomento. L'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, chiede poi che il disegno di legge sia dichiarato d'urgenza. Se non vi sono osservazioni, l'urgenza s'intenderà accordata.

(L'urgenza è ammessa.)

È così esaurita l'interrogazione del deputato Chiala.

Annunzio di domande d'interrogazione e d'interpellanza.

Presidente. Comunico ora due domande d'interrogazione; la prima, dell'onorevole Comin, è così concepita:

“ Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro degli affari

esteri, sugli incidenti avvenuti in questi giorni a Modane. ”

L'altra domanda d'interrogazione è dell'onorevole Ferrari Luigi:

“ Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro *ad interim* degli affari esteri, sull'azione diplomatica dell'Italia nella questione bulgara. ”

Prego l'onorevole presidente del Consiglio, ministro degli esteri, di dichiarare se e quando intenda di rispondere a queste due domande d'interrogazione.

Crispi, presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri. Alla interrogazione dell'onorevole Comin posso rispondere anche subito. A quella dell'onorevole Ferrari, la quale è di tutt'altra importanza, dirò un altro giorno se e quando potrò rispondere.

Presidente. L'onorevole Ferrari Luigi è presente? *(No).*

L'onorevole Comin è presente? *(Non è presente).*

Prego intanto l'onorevole presidente del Consiglio di comunicare all'onorevole ministro della guerra due domande di interpellanze che a lui sono rivolte dall'onorevole Pignatelli, una, e dall'onorevole Riccio l'altra: La prima è così concepita:

“ Il sottoscritto, in vista di un probabile e vicino attacco da parte degli abissini, intende interpellare l'onorevole ministro della guerra circa il presidio di Massaua per sapere se sia sufficiente a resistere. ”

Crispi, presidente del Consiglio. Il mio collega della guerra è assente; ma credo di interpretare i suoi sentimenti chiedendo alla Camera che questa interpellanza non sia svolta per ora. *(Benissimo!)*

Presidente. L'interpellanza dell'onorevole Riccio è del tenore seguente:

“ Il sottoscritto chiede interpellare l'onorevole ministro della guerra sulla insufficienza delle nostre forze militari in Africa per respingere un possibile attacco che ci venisse dato dagli abissini in vari punti contemporaneamente, e con forze considerevoli. ”

Crispi, presidente del Consiglio. Molto meno potremo rispondere a questa interpellanza, perchè io credo che la Camera non è un Consiglio di guerra, nè un'Assemblea di militari che debbono valutare quali sono le forze nostre, e quali possano essere quelle dei nemici, e quindi, a nome del mio

collega della guerra dichiaro di non potere, nè dovere rispondere (*Benissimo!*).

Presidente. Onorevole Pignatelli, insiste nella sua interpellanza?

Pignatelli. La ritiro.

Presidente. Onorevole Riccio, insiste nella sua interpellanza?

Riccio. La ritiro.

Presidente. Essendo ora presente l'onorevole Comin, siccome l'onorevole presidente del Consiglio ha dichiarato di essere pronto a rispondere alla sua interrogazione, consentendolo la Camera, gli do facoltà di indirizzare la sua interrogazione al presidente del Consiglio, ministro degli esteri.

Comin. Io non susciterò certamente, perchè sono un uomo calmo assai, alcuna discussione; pregherei solamente l'onorevole presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri di dirmi se i fatti esposti nei giornali e accaduti in questi giorni nel piccolo centro di Modane siano o no esatti. Su questi fatti mi astengo volentieri dal parlare, però non posso non confessare che mi paiono di una certa gravità, perchè se fosse vero, per esempio, che un cittadino italiano sia stato messo in terra, e sia stato, direi così dolcemente premuto, perchè faceva atti che non piacevano a persone le quali non avevano forse integre le loro facoltà mentali, se fosse vero tutto ciò, questo fatto sarebbe già grave.

Ma io non voglio aggravare per nulla il fatto, prego solamente il presidente del Consiglio e ministro degli esteri di dichiarare se egli creda che i fatti siano tali da render necessario un intervento amichevole del nostro Governo presso la Francia, o se non lo creda tale.

Io non domando altro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro degli esteri.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri. A me pare che nei fatti di Modane non c'entri per nulla il ministro degli affari esteri; nullameno dirò che quei fatti non hanno alcuna importanza.

Alcuni soldati, forse avvinazzati, ingiuriarono due cittadini italiani. Quei soldati furono puniti dagli stessi ufficiali francesi.

Noi non abbiamo creduto di farne caso, perchè avendo l'autorità francese presi quei provvedimenti che si potevano richiedere, mi pare che si possa esserne sodisfatti.

Del resto sono casi che possono succedere tutti i momenti e che avvengono anche a casa nostra.

Voci. È naturale.

Crispi, presidente del Consiglio. Ora se noi ad ogni piccolo fatto, ad ogni piccolo incidente dob-

biamo essere così suscettibili da prendercela a male anche per cose di privata importanza, credo che noi faremmo più male che bene nello stato attuale dei nostri rapporti con la Francia.

Noi vogliamo mantenere cordiali ed affettuose relazioni con quella nazione. Se avvengono dei fatti ai quali il Governo è interamente estraneo (parlo del Governo straniero) noi, da parte nostra dobbiamo usare quella prudenza e quella equanimità che devono avere un popolo ed un Governo forte. (*Approvazioni*).

Presidente. Così è esaurita la interrogazione dell'onorevole Comin.

Proposta del presidente sull'ordine dei lavori parlamentari.

Presidente. Siccome domani gli Uffici dovranno cominciare l'esame del disegno di legge presentato poco fa dall'onorevole presidente del Consiglio e dichiarato d'urgenza, oltre ai molti altri che già sono in corso d'esame, e siccome anche molte Commissioni debbono riunirsi per continuare i loro studi, così proporrei che domani la Camera non si riunisse in seduta pubblica, ma fosse convocata alle due negli Uffici. Così si affretterebbe il lavoro degli Uffici stessi e delle Commissioni.

La Camera è di questo avviso? (*Segni di assenso*).

(*Rimane così stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Ordinamento delle Casse di risparmio.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: ordinamento delle Casse di risparmio.

Onorevole ministro di agricoltura e commercio, consente che la discussione del disegno di legge sull'ordinamento delle Casse di risparmio si apra sul disegno della Commissione?

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Consento.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge.
Zucconi, segretario, legge: (V. Stampato numero 11-A).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. Gli Istituti che si propongono principalmente di raccogliere i depositi a titolo di

risparmio e di trovare ad essi conveniente collocamento, qualunque sia la natura dell'ente fondatore, acquistano la personalità giuridica come Casse di risparmio nella maniera e con le forme stabilite dalla presente legge. »

Metto a partito questo articolo.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato, e così pure il 2°).

“ Art. 2. Gli atti costitutivi delle Casse di risparmio fondate da corpi morali o col loro concorso, debbono essere compiuti in conformità delle leggi e dei regolamenti propri a ciascuna specie di corpi morali.

“ Le Casse di risparmio istituite da associazioni di persone, si costituiscono per atto pubblico.

“ L'atto costitutivo delle Casse di risparmio fondate da corpi morali o col loro concorso, determina:

1° le ingerenze di essi corpi morali nella nomina degli amministratori e nella revisione dei conti;

2° l'ordinamento amministrativo dell'Istituto.

“ L'atto costitutivo delle Casse di risparmio istituite da associazioni di persone, determina:

1° il numero, l'ammissione, la sostituzione e i diritti degli associati e della loro assemblea;

2° i modi di elezione e il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione;

3° le attribuzioni del Consiglio di amministrazione.

“ Gli statuti delle Casse di risparmio, in qualunque modo istituite, debbono inoltre contenere le norme riguardanti i depositi e i rimborsi, la natura dei libretti, i modi di impiego dei capitali posseduti e la erogazione degli utili netti annuali, non che le norme per le modificazioni degli statuti stessi.

“ Art. 3. Il primo fondo di dotazione delle Casse di risparmio, comunque raccolto, deve essere costituito in denaro e per una somma non inferiore alle lire 5000, la quale non deve fruttare alcun interesse alle persone od agli enti che la fornirono, e può essere rimborsata nella sua totalità o in parte, secondo i patti dell'atto costitutivo, quando si sia formata una massa di risparmio nella misura stabilita dall'articolo 19.

“ Anche dai successivi aumenti del patrimonio è vietato alle persone e agli enti sovraddetti di prelevare alcun interesse. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cambray-Digny.

Cambray-Digny. Su questo articolo, di concerto coi colleghi Pelagatti e Guglielmi, ho presentato un emendamento, il quale non ha altro scopo che quello della maggiore chiarezza.

Con questo articolo 3 si stabilisce che sugli aumenti del patrimonio delle Casse di risparmio, sia vietato alle persone e agli enti che fornirono il fondo di dotazione di prelevare interessi. E il divieto è assoluto. All'articolo 19 si ammette, che quando si tratta di una Cassa fondata da un ente morale, possa, a vantaggio di questo ente, erogarsi in certi casi ed in una certa misura una porzione degli utili. È una eccezione al disposto dell'articolo 3.

Ora a noi è sembrato opportuno, per maggior chiarezza, ed anche per evitare una apparente contraddizione, di aggiungere, alla fine dell'articolo, questa espressa riserva. Raccomando questa nostra proposta all'attenzione del ministro e della Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucconi.

Zucconi. Mi si permetta di fare una dichiarazione che forse avrebbe dovuto aver luogo nella discussione generale del disegno di legge; ma siccome nessun oratore era iscritto per parlare nella discussione generale, ho creduto di non turbare l'armonia della Camera, riservandomi però di fare alcune osservazioni sugli articoli.

Debbo però dichiarare prima che le osservazioni che io farò, non sono dirette a combattere il disegno di legge in genere, perchè lo accetto di gran cuore.

Io reputo, come la Commissione che ha riferito, e il ministro proponente, che sia necessaria una legge, la quale regoli ed ordini le Casse di risparmio in Italia. Lo reputo necessario al proposito di definire universalmente l'indole e lo scopo di quest'Istituti, chiudendo così l'adito alla speculazione in un campo ch'essa non dovrebbe mai sfruttare.

Reputo necessario il disegno di legge per regolare, con norme certe e chiare, i rapporti fra i depositanti e gl'Istituti, onde non lasciarli in balia degli amministratori. Lo reputo anche più necessario per definire i limiti dell'ingerenza governativa che fino ad ora non è affatto ben definita.

Accetto di gran cuore il disegno di legge, anche perchè veggo che il Governo italiano, in questa materia, non si è messo sulla via di altri Governi stranieri i quali hanno voluto avere una ingerenza troppo grande nelle Casse di risparmio.

Presso di noi le Casse di risparmio hanno fio-

rito ed hanno prosperato illuminate dal sole della libertà, anche sotto Governi dispotici. Io mi rallegro che questo disegno di legge non faccia altro che confermare quell'autonomia che le Casse di risparmio hanno goduto fino ad oggi, senza mettersi sulla strada seguita delle leggi inglese e francese, le quali vollero affidata allo Stato la custodia dei depositi fatti nelle Casse di risparmio.

Ma appunto perchè le tradizioni delle nostre Casse di risparmio sono tradizioni gloriose di libertà, io mi sento il dovere di combattere quelle disposizioni che mi sembra vadano un pochino ad inceppare questa libertà di azione oltre i limiti di ciò che la legge si propone, che è quello di vigilare perchè gl'interessi dei terzi, i quali hanno fiducia in queste casse, non siano violati.

Io trovo precisamente in questo articolo terzo qualche cosa che mi pare vada contro le tradizioni antiche delle nostre Casse di risparmio e anche un poco contro la libertà con cui esse si possono svolgere.

Nel capoverso di quest'articolo si stabilisce che dai successivi aumenti del patrimonio delle Casse sia proibito alle persone ed agli enti amministrativi di prelevare alcun interesse.

Io accetto pienamente questa disposizione poichè essa corrisponde precisamente all'indole degli istituti di risparmio, i quali certo non sono istituti di speculazione, partecipano della natura dell'istituto di beneficenza e dell'istituto di credito ed hanno il carattere proprio d'istituti di previdenza. Ma non posso convenire nella disposizione contenuta nella prima parte dell'articolo terzo. In questa si stabilisce che non sia mai lecito d'istituire una Cassa di risparmio se non vi sia un fondo primitivo di lire 5000 intorno al quale si devono raccogliere i depositi. Si stabilisce inoltre che questa somma non debba mai essere fruttifera a vantaggio delle persone che hanno concorso a costituirla. Ora io so che questo concetto di un fondo minimo a somma fissa infruttifera per costituire un istituto di risparmio e ha prevalso nei Consigli di credito del nostro Stato e che vi si è sempre insistito. Ma non posso affatto convenire in esso. Io ricordo l'istituzione delle nostre Casse di risparmio perchè appartengo ad una regione che ne ha moltissime e di antica data. E, ricordando queste istituzioni, trovo che la maggior parte di esse si sono costituite con piccolissimi capitali, al di sotto, molto al di sotto delle 5000 lire stabilite dal disegno ministeriale.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Questo riguarda le nuove.

Zucconi. Nella relazione si dice che si crede necessaria questa somma per garanzia dei terzi. Ma io, in verità, non trovo che vi sia questa necessità di fronte alla storia delle nostre Casse di risparmio. Mi permetto di spigolare nella stessa statistica delle Casse che ci ha presentato l'onorevole ministro, per provare quanta poca importanza abbia avuto questo fondo in alcuni paesi.

Moltissime Casse si fondarono con un capitale di 100 scudi romani, di 200, di 400 al più.

Per esempio, quella di Recanati si fondò con un capitale di 200 scudi, ed oggi ha nientemeno che un capitale proprio di lire 121,112; quella di Caldarola, che ha 121,000 lire di deposito, si fondò con un capitale di lire cinquecento; quella di Camerino, fondata con un capitale di 200 scudi, ha un deposito di 60,978.

La Cassa di Modigliana, in Toscana, per esempio, con un patrimonio di 403 lire, ha depositi per 111,554; quella di Brescello con un patrimonio di 194 lire ha depositi per 14,847; quella di Majolati, in provincia di Ancona, con un patrimonio di lire 3568 ha depositi per lire 25,577; quella di Staffolo nelle Marche, con un patrimonio di 2000 lire, ha depositi per lire 23,573.

Se fosse stata in vigore la legge, con questo articolo 3º, in tutti quei piccoli paesi sarebbe stata impossibile la fondazione di una Cassa di risparmio; e se ne persuada la Commissione, il cui relatore (non so se il compianto Perelli o il relatore attuale) dice che questa somma di 5000 lire si raccoglie facilmente anche nei piccoli paesi: è ben ardua impresa cotesta, e molto più poi diventa difficile quando voi stabilite che questa somma sia infruttifera.

Nei piccoli paesi il trovare persone così filantropiche da mettere insieme delle azioni gratuite per fondare un capitale di 5000 lire, è un'impresa non solo ardua, ma quasi impossibile.

Con questo limite delle lire 5000, voi impedirete che nuovi Istituti di risparmio si stabiliscano nelle campagne. E ciò non sarà piccolo danno. Si dice che ora le Casse di risparmio non sono più così necessarie, come una volta, perchè si supplisce con le banche popolari, con le Casse postali e con le Società di mutuo soccorso e di cooperazione; è certo però, che l'istituirsi spontaneo delle Casse di risparmio dà al risparmio un impulso molto maggiore di quello che si dà o con le Casse di risparmio postali, o con altre istituzioni congeneri; poichè i cittadini di un paese accordano più la fiducia ai propri concittadini, che, lasciatemelo dire liberamente, allo

Stato e ad altri. Le Casse di risparmio, come disse l'Engel, sono l'abecedario del risparmio; e voi impedito proprio lo sviluppo delle Casse di risparmio, se impedito che ne sorgano delle nuove. Sarà effetto della tradizione esistente nei miei paesi; ma è certo che l'aver sentito a parlare di questo limite non è stato senza ripugnanza di tutti gli amministratori delle attuali Casse; non perchè temessero poi loro istituti (in quanto questi sono ormai in salvo), ma perchè sentivano che voi metterete, così, un ostacolo al sorgere delle nuove Casse.

E, intanto, io mi domando: a che scopo questa colonna d'Ercole delle 5000 lire? Io credo che siano abbastanza inutili; perchè la garanzia dei depositanti non può stare in quelle 5000 lire. Dalla proporzione che c'è, e che io ho letto già alla Camera, fra i capitali che si son formati in queste Casse ed il fondo primitivo, è dimostrato abbastanza che questo fondo primitivo è una somma che si costituisce per andare avanti, nei primi mesi, per le spese, più che per altro; ma che non è una vera e propria garanzia.

Sarebbe illusoria la garanzia di 5000 lire, di fronte ai depositi che si raccolgono dopo pochi mesi nelle Casse. È la massa di rispetto quella che saggiamente si propone di formare, quella che deve formare la garanzia; è il credito personale goduto dagli amministratori; è la vigilanza governativa sulle Casse; sono insomma tutti quegli altri mezzi che questo disegno di legge stabilisce che formino la garanzia dei depositanti.

Si potrebbe lasciare in libertà al Ministero di richiedere un limite negli statuti, quando si tratterà di un piccolo paese che non ha una grande importanza; ma lasciate la facoltà al Ministero di permettere la fondazione di una Cassa di risparmio, anche se non vi sia questo limite di lire 5000.

Quindi, una prima proposta che faccio su questo articolo si è di togliere il limite delle 5000 lire.

Un'altra osservazione sono costretto a fare intorno alle somme che non devono fruttare nulla agli azionisti delle Casse.

Convengo pienamente che questa legge, provvedendo all'avvenire, possa disporre che nessun interesse debbano rendere agli azionisti le somme depositate allo scopo di fondare una Cassa di risparmio.

Però noi non dobbiamo dimenticare che vi sono moltissime Casse di risparmio fondate dai privati, le quali hanno, pel loro statuto, l'obbligo di pagare un interesse minimo del 3, del 4 a co-

loro che costituirono il fondo per l'istituzione della Cassa di risparmio.

Ora, occorrerà una disposizione la quale dichiari che queste Casse non sono colpite dalla disposizione dell'articolo 3.

E ciò dico per una esperienza che ora ricordo. Un istituto, fondato nel 1844, aveva degli azionisti ai quali corrispondeva un'interesse del 3 per cento sul fondo depositato; volendo rinnovare lo statuto, il Ministero proibì assolutamente che si inserisse in esso la disposizione del pagamento degli interessi. Quest'istituto, per non perdere i suoi azionisti, per non scontentarli, per continuare nelle sue tradizioni di tanti anni, ha dovuto trovare un mezzo termine mercè il quale paga, ogni anno, l'interesse di prima, ma lo fa in modo da non violare le norme stabilite.

Ed io credo che se s'insisterà a non volere che si paghi l'interesse sulle somme versate, gli azionisti si ritireranno.

Dopo ciò, non ho più nulla da aggiungere circa a quest'articolo.

Confido che la Commissione, ed il Governo, vorranno prendere in benevola considerazione queste mie proposte, le quali non hanno altro scopo che quello di rendere più facile la fondazione delle Casse di risparmio, di rendere più prospera la loro condizione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Carmine, relatore. All'onorevole Cambray-Digny risponderò soltanto che nel concetto della Commissione la disposizione dell'articolo 5 non esclude quanto si è stabilito nel 2° capoverso dell'articolo 19.

Quindi, poichè siamo perfettamente d'accordo nel concetto, e poichè l'emendamento proposto dall'onorevole Cambray-Digny e da' suoi colleghi servirebbe a chiarire maggiormente la legge, la Commissione dichiara di non avere alcuna difficoltà ad accettarlo.

L'onorevole Zucconi esordì facendo un elogio generico dell'attuale disegno di legge e constatando ch'esso si ispira realmente a concetti liberali.

La Commissione ringrazia l'onorevole Zucconi di questa dichiarazione, la quale include un elogio all'opera sua; e in realtà tutte le modificazioni che essa ha introdotto nel disegno di legge, tendono precisamente a dare allo stesso un carattere più liberale. Ma all'onorevole Zucconi ripugnano due delle disposizioni dell'articolo che ora si discute: quella che obbliga le Casse di risparmio ad avere un primo fondo di dotazione

di lire 5000 prima di costituirsi, e quella che stabilisce che questo primo fondo non debba produrre alcun interesse alle persone ed agli enti, che sono concorsi a costituirlo.

A quale scopo, domanda l'onorevole Zucconi, volete questo primo fondo di lire 5000? Io capisco, egli dice, che domandiate una massa di rispetto a garanzia dei depositanti, e quindi approvo le disposizioni contenute nel disegno di legge, le quali tendono a farla costituire questa massa di rispetto, ma non so approvare la prescrizione di un fondo di dotazione, che deve essere costituito prima che la Cassa cominci a funzionare.

Ma, onorevole Zucconi, quando la Cassa comincia le sue operazioni dov'è la massa di rispetto?

Se l'onorevole Zucconi ammette la necessità dell'esistenza di questa massa di rispetto mi pare che dovrebbe convenire col Governo e colla Commissione nel riconoscere anche la necessità di un primo fondo di dotazione.

Poichè, all'atto in cui principiano le operazioni della Cassa, non c'è mezzo di avere altra massa di rispetto se non costituendo alla Cassa stessa un fondo di dotazione prima che cominci le sue operazioni.

Si dice: ma, badate, nel passato vi furono parecchie Casse le quali furono istituite con dotazioni molto minori di quella che voi qui prescrivete.

Non devesi però dimenticare che in questi ultimi anni noi abbiamo attraversato un periodo di tempo che fu decisamente favorevole alle Casse di risparmio.

In genere i fondi pubblici hanno continuato sempre ad aumentare di valore, ed è naturale che in questa condizione, le Casse di risparmio si siano trovate meno sottoposte ai pericoli, che in un avvenire, che noi desideriamo lontano, ma che è pure possibile, possono verificarsi.

Ora è prudente che appunto quando questi pericoli sono lontani si provveda, per prevenirne le conseguenze. Non è da dimenticarsi poi il fatto osservato anche dall'onorevole Zucconi, che da ora in poi le condizioni saranno diverse che per il passato, pel fatto dell'esistenza delle Casse postali di risparmio.

Certo la Commissione è d'avviso che le Casse di risparmio postali non debbano fare concorrenza alle Casse libere; essa trova desiderabile che queste possano continuare ad espandersi per quanto è possibile; ma essa crede pure che, di fronte all'esistenza

delle Casse postali, per l'avvenire sarà difficile che piccole Casse libere possano sorgere.

In questa condizione di cose poi, trattandosi di piccole Casse, non credo esatto ciò che diceva l'onorevole Zucconi, che le Casse libere possano dare un maggior impulso al risparmio, poichè piccole Casse devono necessariamente retribuire ai depositanti un interesse molto limitato; e quindi nelle località di poco conto, dove le Casse debbono essere necessariamente piccole, esse non potranno mai sostenere la concorrenza delle Casse di risparmio postali.

L'altro punto sul quale l'onorevole Zucconi è in disaccordo colla Commissione e col Governo, riguardo a questo articolo, concerne la disposizione che vieta di retribuire, a coloro che concorsero alla formazione di questo primo fondo di dotazione, alcun interesse.

Ma qui è da osservare che le Casse di risparmio quando si costituiscono con uno scopo di speculazione (poichè per quanto limitato sia l'interesse che domandano coloro che concorrono a costituire il fondo di dotazione, vi sarebbe sempre lo scopo di speculazione) perdono il carattere di Istituti di previdenza che vuole ad esse attribuire il presente disegno di legge e diventano piuttosto piccole Banche; ed allora è naturale che non siano regolate da questa legge, ma che cadano invece sotto le disposizioni generiche che il Codice di commercio prescrive per gl'Istituti di credito.

Però se per quelle attualmente esistenti si volesse proporre una qualche disposizione transitoria, osserverei che essa potrebbe eventualmente dar luogo a qualche modificazione dell'articolo 31 del disegno di legge.

Concludo dunque dichiarando che, senza prender nessun impegno formale per parte della Commissione, essa è disposta ad esaminare la questione sollevata dall'onorevole Zucconi quando venga ripresentata nella discussione dell'articolo 31.

Presidente. Onorevole ministro di agricoltura e commercio, desidera parlare?

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Ringrazio l'onorevole Zucconi del favore mostrato a questo disegno di legge. Egli, con poche parole, ha riassunto i vantaggi, che esso presenta; primo fra i quali, a mio modo di vedere, è quello di disciplinare l'azione del Governo su questi istituti, e fissare le norme per il loro retto funzionamento. Attualmente i limiti della vigilanza sulle Casse di risparmio ed anzi, dirò meglio, la vigilanza stessa sulle Casse di risparmio, vien lasciata al criterio ed al prudente arbitrio dell'amministrazione; ed invano si cercherebbe una legge

che la determinasse. È bene invece, che, in fatto di vigilanza governativa, vi sia una legge, che ne fissi i confini.

L'onorevole Zucconi, passando poi alla parte concreta, ha fatte due osservazioni intorno all'articolo 3, alle quali ha risposto in modo soddisfacente l'egregio relatore della Commissione.

A me preme solo di dire, anche per norma di coloro che volessero parlare sugli articoli successivi, che, negli articoli dal primo al 30, si stabiliscono le norme organiche per la costituzione ed il funzionamento delle Casse di risparmio; nell'articolo 31 poi sono condensate le disposizioni transitorie necessarie per le Casse di risparmio ora legalmente esistenti, affinché vengano coordinate alle nuove disposizioni.

È bene chiarire nettamente questa distinzione. Ora, come legge organica, io credo che la disposizione dell'articolo 3, e per le ragioni svolte nella relazione e per quelle addotte testè dall'onorevole Carmine, sia giustificata. Anche nei tempi andati, i casi di costituzione di Casse di risparmio, con capitale limitato al di sotto delle lire 5000, furono ben rari. In ogni modo esse continueranno ad esistere e vedremo nell'articolo 31 il modo di determinare la forma transitoria, per assicurare la loro esistenza. Ma per le nuove Casse da fondare, riflettendo che nell'impianto non vi è e non vi può essere certamente massa di rispetto a garanzia dei depositanti; e che il limite di somma, avuto riguardo alle condizioni attuali è abbastanza esiguo per non riescire di ostacolo alla formazione delle Casse; io credo che debba essere conservato, o al più essere diminuito di ben poco.

Mi oppongo però recisamente a lasciare questo limite alla discrezione del ministro.

A me pare che debba essere egualmente conservata l'altra disposizione, che il primo fondo di dotazione non deve fruttare alcun interesse, perchè se frutta interesse, sarà un'altra istituzione, ma non una Cassa di risparmio; si muterebbe la natura delle Casse di risparmio, ove non si conservasse questo carattere disinteressato.

Quindi io conchiudo in risposta all'onorevole Zucconi: si approvi l'articolo 3 come norma organica per le Casse di risparmio: si riservi all'articolo 31 ogni proposta di carattere transitorio.

L'onorevole Cambray-Digny ha proposto un emendamento per chiarire l'articolo 3, ed io non ho difficoltà di accettarlo, come ha fatto la Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucconi.

Zucconi. Mi spiace di non potermi acquietare alle ragioni date dall'onorevole relatore, e dall'onorevole ministro; l'uno e l'altro insistono affinché la somma di lire 5000 come minimo necessario per costituire un fondo di cassa sia accettata come disposizione organica per le Casse di risparmio.

Ora a me pare che stando a tutta l'economia di questo disegno di legge, il sistema che viene in questo caso applicato, si potrebbe meglio adottare per cose molto più importanti di quello che sia il fondo primitivo di costituzione.

L'articolo 18, come era stato formulato da prima dal Governo, poneva delle restrizioni importantissime alla amministrazione delle Casse di risparmio limitando d'assai i modi d'impiego dei fondi depositati. Con il disegno attuale invece è deferito ai rispettivi statuti di fondazione lo stabilire i modi di impiego dei depositi, limitandosi soltanto gli impieghi ipotecari, per i quali l'articolo 18 si è anche voluto riferire alle disposizioni statutarie.

Ora io domando: perchè, per seguire l'economia stessa che voi avete stabilito per questo disegno di legge, non vi rimettete alle disposizioni statutarie anche per il fondo di dotazione?

Se si dicesse che il primo fondo di dotazione, comunque raccolto, deve essere costituito in danaro per la somma che verrà stabilita nei rispettivi statuti, mi pare che vi sarebbe la garanzia di tutti, poichè il ministro di agricoltura, industria e commercio deve prendere cognizione di questi statuti, e se troverà che il fondo stabilito è insufficiente egli ricuserà l'approvazione fino a che si sia raccolto un fondo maggiore.

Lasciando al ministro la facoltà di stabilire questa somma, mi pare che si raggiunga perfettamente lo scopo di non vincolare di troppo nei piccoli paesi il sorgere di nuove Casse di risparmio, poichè io ho la speranza di vederle, tra pochi anni, moltiplicarsi anche nei piccoli centri, dove prima non se ne aveva nemmeno il sentore ed in cui ora s'incomincia a sentire il bisogno del risparmio.

Dunque mi pare che basti come ho detto, il rimettere ai singoli statuti la determinazione del fondo di costituzione, salvo, s'intende, l'approvazione del ministro.

Quindi io insisto nell'emendamento, che mi onoro di rimettere al banco della Presidenza, affidandomi alla sorte del voto della Camera, qualunque esso sia.

Presidente. L'onorevole Zucconi propone che l'articolo 4 sia così riformato:

“ Propongo che all'articolo 3 (che è l'antico articolo 4 del Ministero, onorevole Zucconi?)

Zucconi. Sì.

Presidente. ... sia detto: Il primo fondo di dotazione, delle Casse di risparmio, comunque raccolto, deve esser costituito in danaro per la somma che verrà stabilita nei rispettivi statuti. „ Il resto come nel disegno della Commissione.

La Commissione accetta?

Carmine, relatore. La Commissione è spiacente di dover insistere nel non accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Zucconi. Al nuovo argomento che egli adduce, cioè, che come nel disegno di legge, all'articolo 18 pei modi d'impiego dei fondi delle Casse si lascia piena libertà ai singoli statuti, lo stesso si potrebbe fare anche per il fondo di dotazione, io devo rispondere che si tratta di due cose ben diverse. Era infatti assai imprudente il dare norme precise per l'impiego dei fondi depositati nelle Casse, norme che dovevano servire per tutte le Casse, poste in condizioni di località e di potenza economica affatto diverse l'una dall'altra, ma riguardo a questo fondo di garanzia, riguardo alla necessità di una massa di rispetto, la quale valga a dare sicurezza ai depositi, evidentemente non vi può esser diversità da un luogo ad un altro.

Il rimettere tutto allo statuto, equivarrebbe a riconoscere che la legge non è necessaria. Se si fa la legge, è naturale che in certi punti d'importanza sostanziale, essa dia delle disposizioni concrete, e sull'argomento che stiamo discutendo pare alla Commissione che ne sia il caso; per cui, ripeto che essa ne è dolente, ma non può accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Zucconi.

Presidente. L'onorevole ministro?

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Non l'accetto.

Presidente. Verremo ai voti.

Preveggo la Camera che sono due gli emendamenti proposti all'articolo 4 del progetto ministeriale, ora 3° della Commissione. Uno è degli onorevoli Cambray-Digny, Pelagatti e Guglielmi: Al 6° comma, dopo le parole “ di prelevare alcun interesse „ si propone di aggiungere “ salvo il caso di cui all'articolo 19. „

Questa aggiunta è accettata dal ministro e dalla Commissione...

Zucconi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Zucconi. Prevedendo che il mio emendamento non sarà approvato, ne sostituisco un altro che

può valere ad attenuare i danni da me segnalati. Prego la Commissione ed il ministro ad accettare la proposta di una diminuzione del limite di lire 5000, con che lo scopo mio si raggiungerebbe in parte; prego quindi di ridurlo a lire 3000.

Presidente. L'onorevole Zucconi tendeva col suo emendamento a sopprimere le parole che si riferiscono al fondo che si richiede perchè le Casse di risparmio siano istituite.

Ora l'onorevole Zucconi vorrebbe diminuita questa somma da lire 5000, a lire 3000.

Onorevole ministro, accetta quest'ultima proposta dell'onorevole Zucconi?

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Io non ho difficoltà, salvo a sentire la Commissione, di aderire all'ultima proposta dell'onorevole Zucconi. Con essa resta fermo il concetto di determinare nella legge questo cardine fondamentale ed organico nella istituzione delle Casse di risparmio, e di fissare il primo fondo di dotazione per garanzia. Non credo valga la pena di intavolare una discussione sul limite di lire 3000 o 5000. Perciò accetto la proposta di lire 3000.

Presidente. La Commissione accetta la proposta dell'onorevole Zucconi?

Carmine, relatore. La Commissione se ne rimette alla Camera.

Presidente. L'onorevole Zucconi propone che nel primo comma dove è detto: “ Il primo fondo di dotazione delle Casse di risparmio, comunque raccolto, deve essere costituito in danaro e per una somma non inferiore alle lire 5000 „ si dica: “ non inferiore alle lire 3000. „

L'onorevole ministro e la Commissione hanno dichiarato di non opporsi.

Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Zucconi. Chi è d'avviso di approvarlo è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Viene ora l'aggiunta proposta dagli onorevoli Pelagatti, Cambray-Digny e Guglielmi, che è la seguente: dopo le parole “ anche dai successivi aumenti del patrimonio è vietato alle persone e agli enti sovradetti di prelevare alcun interesse „ aggiungere: “ salvo il caso di cui all'articolo 19. „

Il Governo e la Commissione accettano questa aggiunta.

La metto a partito

Chi è di avviso di approvarla, è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto a partito l'articolo 3º della Commissione, 4º del Governo, con le modificazioni, già approvate.

(È approvato).

Leggo ora l'articolo 4 già 5 del disegno di legge ministeriale: "Esaurita la procedura per la costituzione di una Cassa di risparmio nei modi indicati dagli articoli 2 e 3 della presente legge e raccolto per intero il primo fondo di dotazione, il ministro di agricoltura, industria e commercio promuove con regio decreto la istituzione della Cassa medesima e l'approvazione del suo atto costitutivo.

" Sono parimenti approvate con regio decreto, sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, le modificazioni proposte dalle rispettive amministrazioni agli atti costitutivi ed agli statuti delle Casse di risparmio esistenti. "

Plebano. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Plebano. Io debbo premettere una dichiarazione che può aver l'aspetto di essere d'indole generale, e che avrebbe quindi dovuto aver luogo piuttosto nella discussione generale, ma che mi è necessario di fare prima delle osservazioni, brevissime del resto, che intendo di esporre su questo articolo 4.

Io debbo confessare che di fronte a questo disegno di legge, quale era stato presentato dal Governo, era sorto nell'animo mio un gravissimo dubbio. Il dubbio era questo, se cioè davvero si trattasse di una legge necessaria, o non piuttosto si trattasse di uno di quei disegni di legge che meriterebbero di essere classificati in quella legislazione, che gl'Inglese chiamano *oven legislation*, cioè legislazione esuberante, legislazione determinata in certo modo da quella smania di legiferare, che in Italia pur troppo abbiamo. E credo anche che il mio dubbio fosse stato diviso da molti altri.

Probabilmente in fondo in fondo un pochetto di dubbio c'era anche nell'animo del ministro proponente, il quale ha creduto necessario nella sua relazione di scrivere un apposito capitolo intitolato "necessità della legge". Il che fa supporre che proprio la necessità della legge non sorgesse spontanea dai concetti delle varie sue disposizioni. Ma in quel capitolo realmente vere ragioni per dimostrare la necessità della legge non ci sono.

L'onorevole Zucconi testè ricordava gli esempi di altri paesi, e lodava il concetto di fare una

legge organica sulle Casse di risparmio, come appunto altri paesi hanno fatto.

In generale, io credo che siano esempi che mal si possano applicare. Quel che fa un paese non sempre è opportuno sia seguito da un altro, e ciò tanto più è da dirsi per quel che riguarda le Casse di risparmio.

Le Casse di risparmio in Italia sono un fatto *sui generis*, un fatto economico della massima importanza che altri paesi c'invidiano. Le Casse di risparmio in Italia sotto l'egida della libertà, senza bisogno di leggi, senza bisogno di regolamenti si sono sparse in ogni dove. Con forme svariate adatte ai bisogni locali, sono venute prosperando sempre. In dieci anni le Casse di risparmio hanno visto duplicato i loro depositi, ed ora i depositi toccano la cifra di un miliardo e 200 milioni, o qualche cosa di simile. Ora io domandava a me stesso: è opportuno di regolamentare ed inquadrare in un regolamento tutta questa spontanea ed importante varietà di fatti? Veramente il mio dubbio era molto grave. Temeva che si venisse a soffocare una utile iniziativa, che c'era e c'è nel paese. Poi io diceva, le leggi si fanno quando un dato istituto non cammina bene, quando c'è bisogno di correggere, di modificare. Ma qui che bisogno c'è di riformare? Le Casse di risparmio hanno presentato così gravi inconvenienti che sia dimostrata la necessità di nuove disposizioni? (*Interruzioni*). E lo so. Mi si ricorda l'affare di Cagliari; ma Dio buono! non è ora il caso di esaminare quel lamentevole fatto; ma sarebbe facile dimostrare che l'affare di Cagliari sarebbe avvenuto ugualmente anche quando vi fosse già stata la legge, che noi ora discutiamo. Forse esso tutt'al più potrebbe mostrare quanto valga l'ingerenza e la vigilanza governativa.

Per queste considerazioni, che ho riassunto in poche frasi, ma che potrebbero essere largamente svolte, di fronte al disegno di legge quale il Governo l'aveva formulato, era grave il mio dubbio, e probabilmente il mio voto sarebbe stato negativo. Ma l'onorevole ministro di agricoltura e commercio fu sollecito a presentare importantissimi emendamenti. E la Commissione vostra, della quale mi onoro di far parte, ispirandosi alle idee di toccare il meno possibile ciò ch'esiste, ispirandosi al concetto della maggior libertà possibile, presenta degli altri emendamenti, che oramai rendono la legge, se non altro, scevra dai pericoli che io dapprima nel disegno di legge del Governo credevi ravvisare.

Vi è però un solo punto sul quale non siamo

ancora d'accordo, ed è quello che riguarda l'articolo 4, al quale vengo con pochissime parole. L'articolo 4 vuole che nessuna Cassa di risparmio possa più essere istituita se non viene cresimata con un decreto reale promosso dal ministro di agricoltura e commercio.

Ora io domando: qual'è la ragione di questa ingerenza governativa? Qual'è la ragione di questo accentramento nel Ministero di agricoltura e commercio delle fonti, per così dire, della vita delle nuove Casse di risparmio. E perchè non si potrebbe con la legge stabilire le norme, determinare il compito delle Casse di risparmio lasciando poi che l'iniziativa privata si sviluppasse, senza bisogno di una sanzione governativa ad ogni Cassa nuova che voglia sorgere? Non sono che pochi anni che fu approvato il nuovo Codice di commercio, il quale esonerò le Società che sorgono dalla necessità del decreto reale. Fu un passo sulla via della libertà, sulla via del decentramento; fu un passo lodevolissimo. Ora io domando: perchè qualche anno dopo dobbiamo venire a retrocedere su questa via della libertà, e dobbiamo stabilire invece un'altra volta il bisogno del decreto reale per dar vita a Società e ad Istituti che si costituiscono?

E noti la Camera che il tentativo di questo passo indietro, mi permetto di chiamarlo così, era già stato fatto altra volta. Imperocchè nel disegno di legge sulle Casse di risparmio, che fu presentato qualche anno fa dall'allora ministro onorevole Berti, c'era appunto questa disposizione, che cioè la costituzione delle Casse di risparmi dovesse dipendere da un decreto reale. Ebbene la Commissione della Camera non volle accettare questo concetto e la relazione del compianto onorevole Mantellini ne dava ampiamente le ragioni. Ora si torna nuovamente alla carica sulla stessa questione. Oggi si torna un'altra volta a proporre di vincolare le sorti delle Casse di risparmio alla emanazione di un decreto reale.

Lo so. Si dice: le Casse di risparmio non vanno paragonate agli altri istituti che sorgono, le Casse di risparmio includono un grandissimo interesse pubblico, ed è giusto quindi che questo grandissimo interesse pubblico sia vigilato dal Governo.

Ma io non respingo il concetto della vigilanza, sebbene, lo confesso francamente, non abbia mai avuto una fede indefinita nel valore della vigilanza governativa sugli istituti.

Io dico: è necessario, perchè questa vigilanza si eserciti, che nessuna Cassa di risparmio possa sorgere, senza la cresima del decreto reale? Perchè non può sorgere una Cassa di risparmio,

quando nella legge siano stabilite le norme, secondo le quali, queste istituzioni possono crearsi, e i fondatori vi si adattino e le osservino?

Io ho fiducia nel Governo del mio paese, e sono persuaso che nè l'attuale ministero del commercio, nè altri, mai verrà a creare degli impacci e ad impedire che sorgano questi fecondi istituti di risparmio; ma Dio buono! ogni limite, che poniamo, ogni regolamentazione, che noi vogliamo di più, è una iniziativa che si restringe, che si soffoca, più o meno.

Inoltre, non dobbiamo dimenticare che il Governo è il capo di un'altra falange di Casse di risparmio, che ha nelle sue mani, le Casse di risparmio postali: ora potrebbe benissimo in un dato momento, sorgere un antagonismo tra le Casse di risparmio postali e le Casse di risparmio libere. Quindi mi pare che il lasciare in facoltà del Governo di porre impedimenti al sorgere delle Casse di risparmio libere, sia un passo, a mio avviso, non molto liberale.

Io non aggiungo altre considerazioni, tanto più che sono persuaso che queste mie osservazioni non possono avere alcun risultato; imperocchè, noi, qui dentro, di libertà, di decentramento discorriamo quotidianamente, ma se esaminate le leggi che facciamo, vedrete che libertà e decentramento non sono per noi, quasi sempre, che vane parole. Quindi non ho molta fiducia che queste mie osservazioni possano giungere a qualche utile risultato. Tuttavia ho voluto farle, perchè mi pareva che, dinanzi ad una proposta, che segna un passo indietro nella via del decentramento e della libertà, non sia inopportuno che una voce, per quanto modesta, sorga a lamentarlo; e se le mie osservazioni (poichè non faccio proposte) non potranno arrivare ad alcun risultato, vorrei che almeno servissero, come raccomandazioni, al ministro di agricoltura e commercio, perchè, nel valersi delle grandi facoltà che questa legge gli dà, almeno non si dimentichi, per quanto è possibile, del concetto della libertà, che è la fonte di ogni progresso.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.
Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.
L'onorevole Plebano non ha fatto alcuna osservazione o proposta speciale sull'articolo ora sottoposto alla discussione della Camera; però, ha fatto osservazioni generali sul concetto, che domina l'intera legge. Egli conchiudeva, raccomandandomi di tener conto del concetto della libertà, nell'esecuzione di questa legge; ed io gli

rispondo, che tanto ho tenuto in conto la sua raccomandazione, che il presente disegno di legge, come è stato da me emendato e sottoposto all'esame della Commissione, della quale egli fa parte, ha reso omaggio amplissimo al concetto della libertà. In tutte le disposizioni, che la Camera ha votato e che continuerà a votare, troverà sempre e dovunque questo concetto: che sia mantenuta, per quanto più sia possibile, e garantita la libertà dei singoli istituti, e che sia ristretta al minimo possibile la ingerenza governativa. Ma l'onorevole Plebano sa, meglio che io non dica, le origini e le cause di questo disegno di legge, che egli ha definito, sotto un certo aspetto, un passo indietro. No, è un passo avanti, ed arditamente avanti. E mi spiego con un solo e semplice ragionamento.

Noi, per esaminare la opportunità di una legge, e vedere se essa segni un progresso, dobbiamo porla in relazione con la legislazione attuale; dobbiamo porla in rapporto allo *statu quo*. Ora, lo *statu quo*, in fatto di Casse di risparmio, quale è? È il seguente: le Casse di risparmio, che si vogliono fondare, o che vogliono modificare i loro statuti, adesso ricorrono al Ministero di agricoltura e commercio; e questo Ministero, ogni giorno, è chiamato ad esaminare questi statuti, e sottoporli alla firma reale, oppure mettersi d'accordo con le Casse, mostrando ad esse quali disposizioni possano essere accettate, e quali no.

Ora la facoltà, che ha il ministro di esaminare gli statuti a lui spediti, è una facoltà che non nasce da alcuna legge, e riposa esclusivamente sulla responsabilità del ministro.

Invece la facoltà del ministro, che voi gli date con l'articolo 4, è limitata ed assoggettata a tutte le disposizioni della legge attuale; cosicchè il ministro, che in avvenire non si conformi a questa legge, dovrà risponderne dinanzi al Parlamento.

Nessuno mi ha mai chiamato responsabile degli innumerevoli statuti, che mi sono passati fra le mani in quattro anni d'amministrazione, poichè nessuno può invocare contro di me una legge, che per avventura non avessi eseguita, od avessi interpretata male.

Il progetto di legge attuale, mentre rispetta l'autonomia degli Istituti di risparmio, mentre rispetta le loro funzioni, sottomette la facoltà del Governo ad una legge organica.

Ma, indipendentemente da ciò, vi è anche di peggio nello stato attuale. Mentre le Casse di risparmio si sono intese soggette all'azione del Governo, e non hanno mai pensato di esimersene,

vi è stata una gravissima questione di competenza.

Talune volte queste Casse di risparmio sono state ritenute come Opere pie, e quindi sottomesse alla lunga procedura delle Opere pie, confondendo con ciò il carattere di credito e di previdenza con un carattere di natura diversa.

Altra volta sono ritornate alla loro sede naturale, al Ministero del commercio.

Vi sono pareri del Consiglio di Stato nell'uno e nell'altro senso; tanto che, quando io ho assunto il Ministero, ho trovata una giurisprudenza, che classificava le Casse di risparmio fra le Opere pie, e quindi per ogni riforma di statuto si richiedeva la lunga procedura dei Consigli comunali e delle deputazioni provinciali; lo che quanto esiziale fosse in materia di risparmio, senza che io lo dica, ognuno di voi lo comprende.

Io cercai di far mutare la giurisprudenza dal Consiglio di Stato; e poco tempo fa fu stabilito che esse non sono Opere pie, non enti commerciali soggetti al Codice di commercio, ma enti morali *sui generis*, compresi nell'articolo 2 del Codice civile, enti aventi il carattere di risparmio e di previdenza. Si conchiuse perciò, che per essere eretti in corpi morali, dipendano dal Ministero d'agricoltura e commercio, e non da quello dell'interno.

Invece di essere soggette a pareri così diversi senza precise norme, è certo preferibile di fissare delle regole, che ne disciplinino l'autonomia, in modo indipendente dalla autorità e dall'arbitrio ministeriale.

Questa legge provvede a ciò; definisce il carattere delle Casse di risparmio; ne determina le funzioni; e, mentre rispetta la loro libertà, dà al potere esecutivo norme sicure e certe da osservare.

Dunque la legge attuale segna un passo innanzi, non un passo indietro.

Ma io debbo ringraziare dopo tutto l'onorevole Plebano, il quale, in fin dei conti, riconosce che, con le ulteriori proposte da me fatte, ho cercato di migliorare la legge, talchè ha dichiarato di votarla.

Cosicchè senza dilungarmi ulteriormente sopra un argomento che è stato trattato diffusamente nella relazione ministeriale, nella relazione del compianto nostro collega Perelli e nella relazione, che vi fa seguito, dell'onorevole Carmine, io dichiaro alla Camera che può votare sicura l'articolo 4º come un miglioramento essenziale, come un progresso sullo stato attuale.

Non potrebbe mai paragonarsi la Cassa di ri-

sparmio ad una Società di credito, e regolarla quindi secondo il Codice di commercio.

Lo stesso onorevole Plebano ha nettamente distinto le due cose; esse non potrebbero assolutamente essere paragonabili.

Se il Codice di commercio diede libertà alle Società anonime, e tolse il bisogno dell'autorizzazione governativa richiesta dall'antico Codice di commercio, lo fece, perchè surrogò all'autorizzazione stessa altre garanzie, che qui è inutile enumerare, ma che i miei colleghi conoscono meglio di me.

Ora nelle Casse di risparmio mancherebbe l'autorizzazione, e non sarebbe il caso di applicarvi le altre garanzie richieste in materia di società anonima, ma non appropriabili alle Casse di risparmio, le quali sono ispirate a un concetto totalmente estraneo alla speculazione, che invece è l'anima e la sorgente delle Società anonime.

Per questi riflessi adunque io credo che l'articolo 4 merita (e spero che l'avrà) l'approvazione della Camera.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, nè essendo stati presentati emendamenti, pongo a partito l'articolo 4, quale prima l'ho letto. Chi è d'avviso d'approvarlo è pregato di alzarsi.

(È approvato).

“ Art. 5. Le Casse di risparmio che saranno fondate da istituzioni di beneficenza o da altri corpi morali o col loro concorso debbono costituirsi con patrimonio e gestione distinti da quelle dell'Istituto fondatore.

“ Le Casse di risparmio possono avere la gestione di altre istituzioni di carattere economico ad esse consentite da leggi o regolamenti speciali o dai rispettivi statuti. ”

Su quest'articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Bonfadini.

Bonfadini. Io ho presentato un emendamento a quest'articolo che sottopongo alla benevolenza della Camera e che spero debba essere accettato dalla Commissione e dal Ministero.

Presidente. L'emendamento presentato dall'onorevole Bonfadini sarebbe il seguente :

“ In nessun caso l'amministrazione delle Casse di risparmio può essere assunta direttamente dalla Giunta comunale o dalla deputazione provinciale. ”

Bonfadini. L'emendamento si commenta da sè.

Nell'allegato *F'* aggiunto al disegno di legge del Ministero, ho trovato che le Casse di ri-

sparmio fondate da comuni e da provincie sono in Italia assai numerose.

Io mi rallegro di questo fatto, perchè credo utile che quando dei comuni o delle provincie hanno dei danari d'avanzo li consacrino piuttosto che a teatri, ad istituzioni di risparmio.

Così spero che si prepareranno per l'avvenire dei legislatori che avranno questa virtù del risparmio in maggior considerazione di quello che gli attuali non l'abbiano. (*Si ride*).

Ma se riconosco il diritto ai comuni ed alle provincie di fondare delle Casse di risparmio, non mi pare che ne consegua quello di amministrarle, una volta che siano fondate; e nella legge non vedo che questo sia espressamente vietato.

L'articolo 2° ammette invece che debbano determinarsi le ingerenze dei corpi morali nella nomina degli amministratori, ma non è detto che queste ingerenze non possano estendersi sino al punto che gli stessi amministratori del municipio amministrino le Casse di risparmio.

L'articolo 5° parla di separare i patrimoni e le gestioni; ma la gestione è evidentemente altra cosa dell'amministrazione e gli stessi amministratori potrebbero amministrare con diversa gestione e un istituto o l'altro.

Ora a me pare che non sia senza inconvenienti e senza pericoli, il lasciare l'amministrazione diretta di istituti di previdenza e di risparmio, ad enti nominati per tutt'altri bisogni, ed eletti con diversi criteri.

Se sono d'accordo con la Commissione nel riconoscere che è giusto ed utile che due Istituti, entrambi di risparmio e di economia, possano essere retti dalle stesse persone, non mi pare che questo concetto debba valere anche quando si tratta di amministratori nominati per dirigere un comune od una provincia e che siano invece adibiti per un Istituto di risparmio.

In questo caso il pericolo è questo: che lo interesse maggiore, che è evidentemente quello del Comune o della Provincia, prevalga sull'interesse minore, e lo istituto di previdenza sia assai spesso sacrificato. Non parlo poi dei pericoli di fronte ai quali gli amministratori possono trovarsi qualora il sentimento elettorale prevalga nell'animo loro, e della possibilità che le Casse di risparmio diventino delle agenzie elettorali.

Coll'emendamento mio si prevengono per quanto è possibile questi pericoli. In questo articolo c'è una notevole diversità fra le proposte del Ministero e quelle della Commissione, fra i loro concetti. La mia proposta, facendo in certo modo

una sola eccezione all'articolo della Commissione, si accosta per una parte all'articolo del Ministero. Sarà la prima volta che mi accosterò ad un terzo partito; ma infine si comincia sempre da un primo delitto! (*ilarità*). Ed ora prego il Ministro e la Commissione di dichiarare se accettano il mio emendamento.

Presidente. Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

Carmine, relatore. Se molte sono le Casse di risparmio fondate da comuni e da provincie, come accennava testè l'onorevole Bonfadini, moltissime sono quelle fondate da opere pie, da istituti di beneficenza. Ora alla Commissione sembrava che in quest'ultimo caso non fosse giusto, nè necessario vietare per legge agli amministratori dell'ente fondatore, opera pia, di potere amministrare anche la Cassa di risparmio, riscontrandosi una certa analogia fra l'una e l'altra amministrazione, e sembrando che l'una e l'altra amministrazione non fossero tali generalmente da assorbire ciascuna tutta l'attività di un'amministrazione. La Commissione fu guidata da questi concetti nell'emendare nel modo da essa proposto l'articolo che si trova ora in discussione.

Nelle Casse di risparmio fondate da comuni e da provincie, generalmente l'amministrazione, sebbene eletta o dal Consiglio comunale o dal Consiglio provinciale, è costituita da un Consiglio speciale ed autonomo. Se esistono però casi, (e non erano a conoscenza della Commissione), ne' quali la Giunta municipale o la Deputazione provinciale amministrino direttamente le Casse di risparmio, la Commissione è d'accordo coll'onorevole Bonfadini nel ritenere che questa non è pratica corretta, nè raccomandabile. La Commissione quindi, entrando completamente nel concetto dell'onorevole Bonfadini, ne accetta l'emendamento.

Presidente. Onorevole ministro?

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. L'emendamento dell'onorevole Bonfadini, oltre ad esser giusto per sè stesso, collima perfettamente col disegno di legge ministeriale, e si avvicina alla formola dell'articolo da me proposto.

Cosicchè io, senza ripetere le ragioni già dette dal relatore, dichiaro di accettarlo.

Carmine, relatore. Andrebbe messo come secondo capoverso.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. O come terzo.

Carmine, relatore. Non mi pare, perchè siccome il secondo capoverso parla di Casse che hanno un carattere speciale, quindi evidentemente sono isti-

tuzioni che non hanno nulla a che fare con le Casse di risparmio.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Va bene; solamente bisognerebbe dire a vece di *consentite, consentita*, poichè si riferisce alla *gestione*.

Presidente. È un errore di stampa che si correggerà.

Rileggo l'aggiunta proposta dall'onorevole Bonfadini, che formerà il secondo capoverso dell'articolo:

“ In nessun caso l'amministrazione delle Casse di risparmio può essere assunta direttamente dalle Giunte comunali o dalle Deputazioni provinciali.,”

La Commissione ed il Governo hanno dichiarato di accettare quest'aggiunta, quindi la pongo a partito.

(È approvata).

Pongo ora a partito il complesso dell'articolo 5.

(È approvato).

“ Art. 6. Nelle Casse di risparmio istituite da associazioni la qualità di socio è personale e intransmissibile.

“ I soci di tali Casse conservano la loro qualità, anche dopo che sia stato loro restituito il contributo. ”

Zucconi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucconi.

Zucconi. In questo articolo io trovo appunto uno di quei turbamenti delle attuali tradizioni delle Casse di risparmio che mi danno un poco a pensare.

Quest'articolo 6 dichiara non trasmissibile la qualità di socio, perchè personale; dichiara inoltre che i soci conservano quella qualità anche dopo che sia stato loro restituito il contributo.

Ora io debbo preoccuparmi dell'avvenire di queste Casse di risparmio fondate da associazioni, per effetto di questo articolo 6.

Ponendo il caso che molti cittadini abbiano concorso a fondare una Cassa di risparmio emettendo un capitale in azioni (come è avvenuto nelle nostre provincie, in cui le Casse di risparmio non furono fondate da Corpi morali nè da comuni, ma da associazioni di cittadini desiderosi di spingere al risparmio operai ed agricoltori) questi cittadini, essendo azionisti, formano l'assemblea amministrativa della Cassa di risparmio ed eleggono il Consiglio direttivo. Ma a poco

a poco questi benemeriti azionisti muoiono. Casse fondate *ab antiquo* hanno veduto già scomparire la maggior parte dei loro fondatori; ma fino ad oggi ad essi sono succeduti gli eredi, i quali, in qualità di azionisti, fanno parte dell'assemblea.

Oggi, per effetto di questo articolo 6, gli eredi non potrebbero più essere considerati azionisti, poichè è detto in esso che tale qualità è personale.

Ora chi sostituirà gli azionisti che hanno concorso a fondare l'istituto?

Io non so vederlo, questo articolo 6 dichiarando intrasmissibile la qualità di socio azionista.

Che avverrà quando tutti i fondatori saranno morti? Non posso neppure fare l'ipotesi che altri concorrano a dare altre azioni, perchè il fondo è già costituito con l'impianto della Società; quindi vorrei degli schiarimenti.

Io non posso formulare emendamenti su questo articolo 6° perchè confesso che il testo me ne riesce un poco oscuro. Dirò anzi che mi sento più disposto a votar contro che ad approvarlo, poichè lo credo troppo restrittivo.

Tuttavia io mi attendo dall'egregio relatore degli schiarimenti, sul significato vero di questo articolo, e sui pericoli che furono da me esposti, per sentire se veramente i miei timori abbiano fondamento. Io temo che questo articolo 6 incagli l'avvenire e la vita delle Società; massimamente di quelle Società che fondate da lungo tempo, veggono mano mano sparire i loro soci fondatori.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Carmine, relatore. L'onorevole Zucconi, il quale era disposto a riportarsi agli statuti a proposito dell'articolo 3° in un argomento di maggiore importanza di quello del presente articolo, dovrebbe convenire con la Commissione, che si possa seguire la stessa norma anche per questo argomento della sostituzione dei soci, e così è disposto precisamente all'articolo 2°, già approvato, il quale suona così:

“ Gli atti costitutivi delle Casse di risparmio istituite da associazioni di persone determinano: 1° il numero, l'ammissione, la sostituzione degli associati. „

Evidentemente la legge non può provvedere a tutto; e qui è sembrato che bastasse, su questo argomento, lasciare ai soci fondatori il determinare il modo col quale essi devono essere sostituiti quando vengano a mancare. La ragione della disposizione che sta in questo articolo 6°, è stata dal

compianto Perelli spiegata ampiamente nella relazione.

Sta in fatto che le qualità necessarie per concorrere alla amministrazione delle Casse di risparmio sono di carattere affatto personale, potrebbe quindi avvenire che riuscisse di pregiudizio ad una Cassa di risparmio il concedere all'erede di un socio di ereditare anche queste qualità di socio e insieme ad essa, il diritto di ingerirsi nell'amministrazione.

La possibilità, che arrivi un momento nel quale manchino amministratori alla Cassa, a nostro avviso, non esiste poichè a tenore dell'articolo 2, da me citato, lo statuto deve provvedere. (*Interruzione dell'onorevole Zucconi*).

Carmine, relatore. Vale a dire che lo statuto deve considerare anche questo.

Zucconi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Zucconi. Io prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole relatore, le quali, in gran parte, mi hanno soddisfatto.

Egli in fondo è venuto a dire, che, ad onta che in questo articolo 6 si dica che le qualità di socio sono intrasmissibili, tuttavia gli statuti di ciascuna cassa potranno determinare le norme per la trasmissione di queste qualità. E fra queste norme non è inibito che ci sia quella, che gli eredi possano succedere al socio fondatore.

Adunque, se ho ben compreso, resto pienamente soddisfatto delle spiegazioni, datemi dal relatore, e non insisto.

Carmine, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Carmine, relatore. Mi rincresce di non essermi forse spiegato chiaramente.

Io non credo che lo statuto possa stabilire che l'erede di un socio debba ereditare anche la qualità di socio.

Una simile disposizione nello statuto di una Cassa sarebbe totalmente contraria al disposto di questo articolo 6.

Ora se rimane questo articolo 6, evidentemente lo statuto, il quale deve uniformarsi a tutto ciò, che stabilisce la legge, non potrà contenere una disposizione, che sia in contraddizione con le disposizioni di questo articolo.

Io credo che le disposizioni dell'articolo 2 bastino ad assicurarci che non arrivi il momento in cui una Cassa di risparmio si trovi senza amministratori.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni pongo a partito l'articolo 6 che rileggo.

“ Art. 6. Nelle Casse di risparmio istituite da associazioni la qualità di socio è personale e intransmissibile.

“ I soci di tali Casse conservano la loro qualità, anche dopo che sia stato loro restituito il contributo. ”

(È approvato).

“ Art. 7. È vietato agli amministratori delle Casse di risparmio di partecipare agli utili e di ricevere compenso. È parimenti vietato agli amministratori e ai direttori delle Casse di risparmio di contrarre obbligazioni con l'Istituto che amministrano o dirigono. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferraris.

Ferraris Maggiorino. Prendo occasione dall'eccellente disposizione che si trova in quest'articolo per rivolgere al Governo e alla Commissione una raccomandazione che credo trovi in questo punto il suo luogo opportuno. In questo disegno di legge, come in generale nell'ordinamento delle nostre Casse di risparmio, non abbiamo un vero corpo di sindaci incaricato di esaminare l'andamento dell'amministrazione. Io credo che questa mancanza non giovi certamente a che le Casse di risparmio siano bene amministrate, come lo potrebbero essere, qualora appunto tra gli amministratori vi fosse un corpo speciale incaricato di vigilare all'osservanza degli statuti e a tutte le altre prescrizioni dell'articolo 184 del Codice di commercio. L'onorevole Grimaldi poco fa ci disse appunto che le Casse di risparmio sono enti morali *sui generis*, che hanno il carattere predominante di Istituti di previdenza e di credito. Or bene in altri Istituti di previdenza e di credito noi troviamo quasi sempre questi due corpi (di cui uno serve di riscontro all'altro) gli amministratori e i sindaci. Ho udito anzi con piacere che alcune delle nostre Casse di risparmio hanno già corpi speciali di sindaci, e che ciascuno statuto determina in qual modo debbano essere eletti, anzi un nostro collega, l'onorevole Pelagatti, c'informava ora che nella Cassa di risparmio di Parma i tre sindaci sono eletti uno dalla Giunta, l'altro dalla Deputazione provinciale e il terzo è un rappresentante del Governo.

Io non faccio questione sulle modalità dell'elezione; dichiaro anzi che avrei amato introdurre nelle Casse di risparmio qualche applicazione del sistema rappresentativo, avrei amato che i portatori dei libretti di risparmio fossero considerati come soci, per guisa che la Cassa di risparmio

prendesse un vero aspetto di associazione mutua, dove tutti i rappresentanti concorrono a rendere florida l'istituzione, e hanno una piccola parte di ingerenza indiretta nell'amministrazione. Siccome qualcheduno crede che il mio desiderio tradotto in proposta possa incontrare difficoltà pratiche nella sua attuazione, e soprattutto nell'applicazione alle svariate forme di Casse di risparmio che abbiamo in Italia, mi limito per la nomina dei sindaci a quello che il Governo e la Commissione crederanno di proporre. Mi permetto solo di chiedere all'una e all'altro, se non credono opportuno che a fianco degli amministratori esista nelle Casse di risparmio un corpo di sindaci in base all'articolo 184 del Codice di commercio, coll'incarico appunto di sorvegliare l'andamento delle Casse, di pubblicare una relazione annuale sull'andamento delle stesse e di adempire a tutte le altre funzioni che sono determinate dal Codice di commercio. Questa disposizione la crederei tanto più opportuna inquantochè noi ci avviamo ad un regime di libertà delle Casse di risparmio: regime che piace certamente a me come piace al Governo ed alla Commissione.

Ma quando si va verso la libertà è necessario accompagnarla con tutte quante quelle garanzie, che debbono in modo assoluto non disgiungersi da essa.

Io prego quindi la Commissione ed il Governo di manifestare il loro parere sulle considerazioni che ho esposto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cambray-Digny.

Cambray-Digny. Siccome debbo parlare sopra altro argomento, posso aspettare che l'onorevole relatore abbia risposto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Carmine, relatore. La Commissione, nell'esame del disegno di legge, si è preoccupata della questione ora trattata dall'onorevole Ferraris, ed ha studiato se vi fosse realmente l'opportunità d'introdurvi l'istituzione dei sindaci per le Casse di risparmio, analogamente a quanto impone il Codice di commercio per le Società di credito. Ma essa venne nel convincimento che l'introduzione di una tale disposizione non fosse necessaria e che non potesse neppure, una volta introdotta, riuscire in pratica di molta efficacia.

Non la credette necessaria perchè per le Casse di risparmio, secondo l'ordinamento che si vorrebbe sancito in questo disegno di legge, vi è una vigilanza governativa più efficace, più larga di quella che vi possa essere per gli istituti per

i quali il Codice di commercio prescrive la elezione dei sindaci.

Dimodochè qui sarebbe meno giustificata l'istituzione di questi Corpi speciali sindacali.

La Commissione non ha creduto neppure che l'introduzione di queste disposizioni nel disegno di legge potesse avere all'atto pratico una grande efficacia.

Naturalmente quest'ufficio dei sindaci, analogamente a quanto è disposto dalla legge per gli amministratori, dovrebbe essere un ufficio gratuito. Ora, se è facile trovare persone disposte ad accettare un ufficio gratuito come quello di amministratore di una Cassa di risparmio, che dà anche una soddisfazione di amor proprio, non sarebbe così facile trovare persone disposte ad assumere un ufficio puramente di controllo com'è quello dei sindaci.

A noi pare che ammessa l'istituzione di questi sindaci ci sarebbe difficoltà a trovare persone veramente capaci che accettassero l'ufficio; e quando fossero trovate, difficilmente eserciterebbero quell'azione di efficace controllo che è nei desideri dell'onorevole Ferraris e che noi crediamo possa essere resa inutile dalla coscienza degli amministratori e dalla sorveglianza governativa.

Per questi motivi la Commissione, come ho detto, avendo già preso in esame questo argomento, era venuta nella conclusione di non fare alcuna proposta a questo riguardo.

Se però fosse presentata qualche proposta concreta la Commissione si riserverebbe di prenderla in esame.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cambray-Digny.

Cambray-Digny. Ho chiesto di parlare per chiedere all'onorevole relatore uno schiarimento sopra questo articolo.

Questo articolo è di quelli che la Commissione ha modificato, non accettando completamente la formula proposta dal Ministero.

L'articolo dice che è vietato agli amministratori delle Casse di risparmio di partecipare agli utili e di ricevere compensi.

Poi dice: è parimenti vietato agli amministratori e ai direttori delle Casse di risparmio di contrarre obbligazioni con l'istituto che amministrano o dirigono. Quindi, dal confronto di queste due disposizioni, io rilevo che non è vietato ai direttori di ricevere un compenso, come si diceva espressamente nello articolo ministeriale. E va bene. Ma nello articolo terzo è detto: che i soci delle Casse di risparmio, quando le Casse di risparmio sono fondate da Società, non possono

prelevare su gli aumenti del patrimonio alcuno interesse.

Ora questo mi fa supporre che la formula usata dalla Commissione possa dar luogo a un dubbio, che cioè si sia voluto escludere che un socio possa avere la qualità di direttore e, avendo questa qualità, ricevere un compenso.

Se tale non è stata l'idea della Commissione e se la Commissione e l'onorevole ministro ritengono che la formola usata non dia luogo a questo dubbio, io non insisterò per proporre un emendamento.

Lo proporrei, qualora il caso fosse diverso, perchè ritengo che non si debba escludere che un socio possa essere direttore e che, essendo direttore...

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. Abbia un'utile!

Cambray-Digny... pure conservando la qualità di socio, abbia, alle sue fatiche, un compenso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Carmine, relatore. La Commissione non crede che possa aver fondamento il dubbio sollevato dall'onorevole Cambray-Digny.

Forse questo dubbio poteva sussistere con la dizione dell'articolo come era proposto nel disegno di legge del Ministero, che vietava di ricevere compenso anche ai fondatori e ai soci; ma nel disegno di legge della Commissione l'articolo 7 limita ai soli amministratori questo divieto di ricevere compenso, mentre la disposizione dell'articolo 3º, richiamata dall'onorevole Cambray-Digny, vieta ai fondatori e ai soci di percepire interesse sul contributo versato.

Quindi mi pare che il combinato disposto dell'articolo 3º e dell'articolo 7º, com'è attualmente, nel disegno di legge emendato dalla Commissione, non può essere interpretato nel senso che sia vietato ai fondatori e soci di essere, eventualmente, anche direttori o di occupare qualunque altro impiego presso le Casse, e quindi di ricevere il compenso fissato per la carica di direttore, o per qualunque altro impiego, che fosse loro eventualmente affidato.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Ma il direttore ha diritto a compenso!

Carmine, relatore. Nel disegno di legge ministeriale si faceva eccezione alla regola di non ricevere compenso pel socio che fosse insieme direttore; ma l'articolo, come è proposto dalla Commissione, non parla più che degli amministratori, perchè la Commissione ha creduto che ai fondatori e ai soci dovesse esser vietato soltanto di prele-

vare un interesse sulla somma, da essi contribuita all'atto della fondazione della Cassa, e questo divieto è già stabilito all'articolo 3.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Va bene: ma il direttore, secondo il concetto della Commissione, ha diritto ad un compenso annuo?

Carmine, relatore. Sì.

Presidente. L'onorevole Cambray-Digny ha facoltà di parlare.

Cambray-Digny. Il dubbio che ho esposto si fondava appunto sulla disposizione dell'articolo 3; la formola proposta dal Ministero nell'articolo 8, che ora diventa 7, l'avrebbe escluso. Ma, ad ogni modo, io non insisto, avendo l'onorevole relatore dichiarato che il concetto della Commissione non è stato quello, che io dubitavo dovesse risultare da quella formola.

Quando questa dichiarazione sia confermata dall'onorevole ministro, io non proporrò un emendamento.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Grimaldi, ministro di agricoltura, e commercio. In quanto al dubbio sollevato dall'onorevole Cambray-Digny, non esito a confermare quanto ha già detto il relatore.

Quanto poi, al mio amico Maggiorino Ferraris, gli osservo che non vi è una ragione assoluta, per escludere quel che egli dice. Se i sindaci fanno buona prova nelle Società, non vi sarebbe ragione perchè non potessero adottarsi anche nelle Casse di risparmio, quantunque, ripeto, fra le due cose vi sia diversità. Ma, da parte del Governo e della Commissione si è avuto il concetto di allontanarsi, il meno possibile, dallo *statu quo*, di astenersi, più che sia possibile, dal turbare gli interessi collegati con le Casse di risparmio esistenti; e quindi, avendo osservato che la istituzione dei sindaci è in pochissime Casse, mentre la maggioranza non li ha, non parve conveniente, tanto al Governo, quanto alla Commissione, d'imporla in questa legge. Però non è vietato negli statuti d'inserire anche la clausola, che riguarda i sindaci. Noi nella legge determiniamo le norme principali ed organiche; gli statuti non possono allontanarsi da queste; ma, poi, per tutt'altro vi è una certa larghezza.

Io non credo che sia vietato ad una Cassa di risparmio di là da venire, o ad una Cassa di risparmio esistente che modifichi i suoi Statuti, di creare anche i sindaci; ma, in ogni modo, il determinarlo nella legge come norma generica,

non credo sia opportuno, e non mi pare che l'onorevole mio amico Ferraris ne abbia fatta proposta speciale.

Presidente. Non essendovi alcuna proposta, rileggo e pongo a partito l'articolo 7.

“ Art. 7. È vietato agli amministratori delle Casse di risparmio di partecipare agli utili e di ricevere compenso. È parimenti vietato agli amministratori e ai direttori delle Casse di risparmio di contrarre obbligazioni con l'Istituto che amministrano o dirigono. ”

(È approvato).

“ Art. 8. I libretti di risparmio rilasciati al depositante al tempo del primo versamento sono nominativi, al portatore, o nominativi ma pagabili al portatore. Quelli al portatore possono avere la indicazione di un nome. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Favale.

Favale. Io desidero solamente di domandare uno schiarimento. In questo articolo si parla di libretti nominativi, o al portatore o nominativi ma pagabili al portatore. Ora io osservo che vi è una quarta specie di libretti; vi sono cioè dei libretti i quali sono effettivamente nominativi, ma non portano nel libretto l'iscrizione del nome del titolare; ma questa iscrizione sta invece nei registri dell'amministrazione. È un sistema questo che torna ad utile ed a garanzia dei titolari, perchè così si evitano spesso molte questioni in famiglia, ed inoltre questo sistema serve di garanzia per l'amministrazione, e fa sì che si rende assai difficile che avvengano pagamenti irregolari.

Ciò posto io vorrei domandare se per questa specie di libretti, che sono effettivamente nominativi, ma che non portano sul libretto stesso l'iscrizione del nome del titolare non occorra una speciale dichiarazione nella legge, ovvero sia inteso che in conformità degli statuti vigenti si considerino e si riconoscano senz'altro come veramente nominativi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Carmine, relatore. Alla Commissione pare che quella categoria di libretti accennata dall'onorevole Favale possa essere senza dubbio compresa sotto la denominazione di libretti nominativi. Certo, in via generale, sembra che il libretto nominativo debba portare l'indicazione del nome; ma se i regolamenti di certe Casse dispongono che pur non essendovi l'indicazione del nome nel libretto, quest'indicazione debba essere fatta sui registri dell'amministrazione, pare alla Commissione

che allora questi libretti si debbano effettivamente considerare come nominativi.

Se si vuol presentare qualche mozione per chiarire meglio la cosa, si faccia; ma a noi pare che assolutamente il dubbio non possa sorgere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. Anche a me pare non vi sia dubbio che, nel caso accennato dall'onorevole Favale, i libretti siano da considerarsi come nominativi. Se si accennasse a titoli di Stato, allora si intenderebbe che il nome dev'essere scritto sul titolo, perchè questo possa dirsi *nominativo*; ma in fatto di Casse di risparmio, dove non c'è alcun precedente legislativo, mi pare che non vi sia dubbio che il nome può risultare, o dal libretto, o dai registri dell'amministrazione.

Quindi io non credo che vi sia bisogno di alcun mutamento nell'articolo.

Presidente. L'onorevole Favale non fa alcuna proposta.

Favale. No, signore; dopo queste dichiarazioni non ho alcuna proposta da fare.

Presidente. Non essendovi dunque alcuna proposta di emendamento pongo a partito l'articolo 8. Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

“ Art. 9. Le Casse di risparmio possono anche stabilire nei rispettivi statuti una categoria speciale di libretti nominativi per determinate classi di persone coi caratteri seguenti:

1° un limite più basso nel minimo di ciascun versamento;

2° un limite nel deposito fruttifero;

3° un saggio più alto nell'interesse. ”

Su quest'articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Gamba.

Gamba. Io ho presentato su questo articolo un emendamento allo scopo di mettere in armonia le disposizioni di questa legge colla legge sulle Casse di risparmio postali. E le volevo mettere in armonia sopra due punti, vale a dire sopra la *insequestrabilità* dei depositi e sopra l'obbligo della quietanza per i libretti nominativi. Ma avendo saputo testè che la parte che io volevo trattare riguardo all'obbligo della quietanza sarà trattata da altro oratore all'articolo 11, non vorrei pregiudicare la questione trattando ora questo punto; e perciò modificarei l'emendamento da me proposto lasciandovi solamente la parte che riguarda la *insequestrabilità* dei depositi.

Adesso spiegherò che cosa ho inteso di proporre col mio emendamento.

Io credo che lo scopo delle Casse di risparmio non sia solamente quello di raccogliere il risparmio e di renderlo sicuro in generale; ma che sia più specialmente quello di raccogliere e di rendere sicuro il risparmio di quelle classi della popolazione che per le loro speciali condizioni pecuniarie hanno maggiore necessità di ricorrere al risparmio, e che incontrano nel tempo stesso maggiori difficoltà per attuare questo risparmio.

Il risparmio per queste classi della popolazione è difficile in due maniere e per due ragioni: è difficile per le privazioni grandissime che sono condizione essenziale di questo risparmio, ed è difficile per la piccolezza delle somme che essi possono di mano in mano consegnare al risparmio; piccolezza la quale impone loro l'obbligo di ricorrere unicamente a certi istituti, vale a dire alle banche popolari, alle Casse di risparmio postali, ed alle Casse di risparmio ordinarie.

Ma se le Casse postali offrono loro degli allettamenti molto bene studiati, molto bene ideati, non possono, nè debbono offrire loro il massimo, il principale di tutti gli allettamenti, qual'è quello dell'altezza dell'interesse che permetta una certa rapidità nell'accumulamento.

Invece questo massimo allettamento possono e debbono concedere loro le Casse di risparmio ordinarie, inquantochè esse possono benissimo sottrarre una parte degli utili ingenti annuali, che ritraggono dalla saggia amministrazione che fanno dei capitali ad esse affidati, in favore di quei piccoli capitali ai quali in fin dei conti esse debbono la loro vita, ed i quali esse sono chiamate a tutelare.

È stato precisamente per questo concetto che alcune banche popolari ed alcune Casse di risparmio, hanno creato un tipo speciale di libretti, un tipo nuovo, al quale è stato dato il nome di libretti del piccolo risparmio. Per mezzo di questi libretti speciali, esse hanno potuto accordare ai depositanti di una certa classe della popolazione, un interesse maggiore, superiore a quello che accordano gli altri e ciò per incoraggiarli; e non solamente hanno potuto loro accordare un interesse maggiore, ma alcuni Istituti di risparmio hanno costituito un premio da distribuirsi alla fine dell'anno fra tutti i depositanti di questa classe che hanno mostrato maggior diligenza e costanza nel risparmio.

Io ho qui sotto gli occhi un opuscolo stampato a cura della Cassa di risparmio d'Imola, la quale

ha istituito appunto questo servizio, e si loda moltissimo degli effetti che ne ritrae. Mi permetta la Camera di citarne un paragrafo in cui sono esposti gli effetti veramente notevoli che si sono ottenuti con questo servizio.

Esso dice:

“ Ed è notevole il fatto che dal 1 aprile 1885, giorno in cui cominciò l'emissione di questi libretti, a tutto dicembre 1887, cioè in 33 mesi, il numero dei versamenti ricevuti dalla Cassa di Imola su libretti di piccolo risparmio sali a 36,652 per un complessivo importo di sole lire 30,843.73, mentre i rimborsi non furono che 648 per lire 9,881.18. „

Come la Cassa di risparmio d'Imola, molti altri istituti dello stesso genere hanno questo servizio e ne sono contentissimi. Ed è per questo che io mi sono rallegrato quando ho veduto che l'articolo del progetto di legge veniva a dare una sanzione a questi libretti del piccolo risparmio. Solamente io mi sono domandato: creando questi libretti del piccolo risparmio, quali vantaggi e quali incoraggiamenti concediamo noi alla loro istituzione e diffusione? Nessuno, nè con questo, nè con altri articoli: solamente noi approviamo la istituzione. Anzi direi di più. Siccome questi libretti erano già istituiti ed avrebbero potuto continuare benissimo a funzionare anche senza questo articolo, così può dirsi che questo articolo non fa che una cosa: non proibisce alle istituzioni di servirsi di questi libretti. Ma vi è di più: l'articolo 11 stabilisce l'obbligo delle quietanze; di questo parleranno forse altri; io mi limiterò solo a far rilevare un altro inconveniente gravissimo che è portato dall'articolo 15, il quale stabilisce che le somme iscritte nei libretti nominativi possano essere sequestrate a vantaggio dei terzi a differenza di quanto prescrive la legge sopra le Casse di risparmio postali, la quale non ammette questa sequestrabilità, ma anzi la esclude completamente.

Questa disparità di trattamento io non la capisco, anzi mi offende e mi urta tanto più inquantochè io non ne vedo interamente la ragione. Una ragione io la vedo e la trovo esposta dal Ministero e dalla Commissione nelle rispettive relazioni.

E questa ragione è molto semplice e chiara, è la prima che si affaccia alla mente di chi esamina questa questione. Si teme che all'ombra di questa disposizione intesa unicamente a tutelare il risparmio, ed a difenderlo da qualunque molestia, si celi un attentato alla morale, si teme che armate di

questo diritto alcune persone di mala fede vogliano nascondere delle somme acquisite malamente, illegittimamente; ed io trovo che questa è una ragione legittima e giusta, nè la voglio combattere, e mi limito a domandare che siano insequestrabili le piccole somme, e non già le grosse. Anche per le grosse somme l'insequestrabilità potrebbe essere difesa, e basterebbe che io citassi l'articolo primo della legge 2 giugno 1869, il quale concede l'insequestrabilità ai grossi depositi a conto corrente fatti presso gli Istituti di credito agricolo; potrei anche valermi dell'autorità dell'onorevole Berti che non so se sia presente, il quale nel disegno di legge che precedette questo sulle Casse di risparmio ammetteva l'insequestrabilità per tutte le somme, per tutti i libretti di qualunque genere; e la Commissione che si occupò di quel disegno di legge, della quale fu relatore l'onorevole Mantellini, conservò quell'insequestrabilità.

Ma, lo ripeto, non domando l'insequestrabilità assoluta dei grossi capitali; io mi limito a domandare la insequestrabilità delle piccole economie raccolte giorno per giorno, soldo per soldo dall'operaio, dal piccolo impiegato, dal maestro elementare, i quali hanno potuto con mille privazioni esercitare quella virtù difficile del risparmio, che noi andiamo loro predicando dalla mattina alla sera.

Ora queste ragioni che io ho esposte non sono sfuggite nè all'onorevole ministro nè alla onorevole Commissione che ha riferito sul disegno di legge; anzi tanto l'onorevole ministro, quanto la onorevole Commissione nelle loro rispettive relazioni ne fecero cenno e le trovarono giuste; solamente dicono che non si debbono applicare ai grossi capitali; e sta bene, sono d'accordo con loro.

Ma io dico però, dal momento che voi manifestate questa opinione, la quale è conforme alla mia, e l'avete stampata nelle vostre relazioni, fate un passo di più, e stabilitela anche nella legge, stabilite quello che io chiedo, che i piccoli risparmi iscritti nei libretti nominativi sieno insequestrabili.

Questo è quello che chiedo.

Voi avete creato con l'articolo 9 una nuova forma di libretti utilissima; io vi prego di completare l'opera vostra dando a questi libretti quella qualità che loro manca. Voi avrete così raggiunto due scopi; voi avrete messo d'accordo questa legge con quella esistente sulle Casse postali di risparmio, ed avrete fatto in modo che questi libretti già adottati, da alcune Casse di

risparmio, siano adottati da tutte in quanto che tutte sentiranno il dovere di creare questa forma di libretto per usufruire dei vantaggi che a questi libretti avrà concesso la legge.

Per queste ragioni io prego l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione di far buon viso al mio emendamento modificato come ho avuto l'onore di esporre.

Presidente. Il suo emendamento era il seguente:

“ Tali libretti, quando non oltrepassino la somma di lire duemila, non sono soggetti all'obbligo della quitanza di cui all'articolo 11 della presente legge; e ad essi sono applicabili le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 maggio 1875 numero 3779 sulle Casse di risparmio postali.

Gamba. Io l'ho modificato, lasciando soltanto la parte che riguarda l'insequestrabilità, perchè ho saputo che all'articolo 11 sarà trattata separatamente l'altra questione che io faceva.

Per cui io direi semplicemente così: “ a questi libretti, quando non oltrepassino lire duemila sono applicabili le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 maggio 1875, numero 3779 sulle Casse di risparmio postali.

Carmine, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Carmine, relatore. Debbo osservare che la questione sollevata dall'onorevole Gamba troverebbe sede più opportuna all'articolo 15 del disegno di legge; avrei quindi proposto che la trattazione ne fosse rimandata a quell'articolo, se la Commissione fosse stata disposta ad entrare nell'ordine di idee esposte dall'onorevole Gamba.

Ma a me duole di dichiarare che la Commissione non può entrarvi. Devo anzitutto giustificare la Commissione da un appunto dell'onorevole Gamba, il quale disse che il suo concetto sarebbe implicitamente ammesso dalla relazione della Commissione nella quale sarebbe scritto non volersi ammettere l'insequestrabilità unicamente perchè non si estenda anche ai grossi capitali.

Sebbene questa parte della relazione non sia opera mia, io credo di non ingannarmi asserendo che in realtà questo concetto non è esposto nella relazione. Gli argomenti principali sui quali si fondò la Commissione, per non accettare la insequestrabilità dei libretti consistono in ciò, che questa fu ammessa pei libretti delle Casse di risparmio postali, soprattutto in considerazione dei gravi disturbi che sarebbero derivati all'amministrazione, quando fosse stata ammessa la insequestrabilità; ed osservo che questi disturbi, a proposito delle Casse postali sarebbero assai più gravi,

che non nel caso di una Cassa di risparmio indipendente, perchè nelle Casse postali di risparmio si ammette la trasmissibilità dei depositi da uno all'altro ufficio collettore, quindi bisognerebbe notificare il sequestro a tutti gli uffici postali.

In questa condizione di cose la sequestrabilità dei libretti delle Casse di risparmio postali sarebbe quasi impossibile. La cosa è invece assai diversa per le Casse ordinarie di risparmio, nelle quali generalmente il rimborso viene fatto esclusivamente dall'ufficio che ricevette il deposito.

Non c'è poi alcuna ragione che, per promuovere il risparmio, si debbano favorire i debitori di malafede, a sottrarsi al pagamento dei loro debiti.

È vero che, limitata ai libretti di piccolo risparmio, l'insequestrabilità non solleva forse tutte le obiezioni, alle quali darebbe luogo quando la si volesse estesa a tutti i libretti indistintamente. Ma, ripeto, non si vede per quale ragione i debitori, sia pure di una piccola somma, debbano essere aiutati a sottrarsi al pagamento di debiti verso creditori che possono essere eventualmente anche più poveri.

Un'ultima osservazione; l'onorevole Gamba trova che senza questa disposizione questa categoria speciale di libretti, che verrebbe sancita con l'articolo 9 del disegno di legge della Commissione, non avrebbe più ragione di esistere, poichè nessun altro vantaggio verrebbe concesso ai libretti di questa speciale categoria.

Io credo che ciò non sia esatto, perchè secondo l'articolo questi libretti avrebbero in confronto dei libretti della categoria generale di ciascuna Cassa, questi due vantaggi: primo di avere più basso il minimo di ciascun versamento, e questo non sarà gran cosa ma è già un piccolo vantaggio; secondo, e questo è un vantaggio essenziale, portato dal numero 3 dell'articolo, di avere un saggio più alto di interesse.

Alla Commissione pare che con questi vantaggi speciali questa categoria di libretti sia abbastanza giustificata, anche senza l'introduzione della insequestrabilità.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha la facoltà.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Anche io sono dolente di non potere accettare quest'emendamento. La Commissione ed il Governo hanno tenuto conto di questa categoria speciale di libretti, e dei favori che essa merita; e questi sono indicati nell'articolo 9.

Ad essi l'onorevole Gamba vorrebbe aggiungere un'altro. La Commissione, per bocca del suo

relatore, ha detto le ragioni per cui non può essere accettata la proposta.

Io dico solamente una cosa, che le Casse di risparmio sono Istituti altamente morali, e quindi dobbiamo evitare, che, all'ombra di esse, la più piccola frode possa venir consumata.

Spero che questa ragione, oltre alle altre, varrà perchè l'onorevole Gamba non insista nel suo concetto, che in taluni casi potrebbe tradursi in frode a danno dei creditori.

Presidente. Onorevole Gamba, insiste nel suo emendamento?

Gamba. Dal momento che il mio emendamento non ha avuto la fortuna di ottenere l'aiuto nè della Commissione, nè del Ministero, lo ritiro.

Solamente, giacchè ho facoltà di parlare, voglio scagionarmi da una accusa, che mi ha fatta il relatore, un'accusa, così, per modo di dire.

Egli dice che io asserisco una cosa che non è, vale a dire che nella relazione si trovi detto che si ritiene opportuno ed utile di stabilire l'insequestrabilità per le piccole somme. Io non ho affermato che questo sia detto esplicitamente nella relazione, ma implicitamente si può supporre che ciò sia, imperocchè se non si ammette questo caso speciale, se ne ammettono altri che gli somigliano molto, come sarebbe quello degli impiegati, ecc.

In quanto alla questione principale dopo quello che hanno risposto ministro e Commissione sarebbe inutile d'insistere, perchè so quale esito avrebbe il mio emendamento.

Però non posso astenermi dal rispondere all'onorevole ministro che sta bene che egli dica che non vuole che le Casse di risparmio diventino un rifugio d'immoralità (ha detto presso a poco queste parole), ma io domando, non a lui personalmente, perchè non ha creata lui la legge sulle Casse postali, ma a lui come ministro di agricoltura e commercio, perchè questa immoralità che si vuol cacciare dalle Casse di risparmio ordinarie, debba trovare il suo rifugio così legalmente nelle Casse di risparmio postali? Io vorrei uguale trattamento per le une e per le altre.

Del resto, ripeto, non insisto nel mio emendamento.

Presidente. Allora pongo a partito l'articolo 9, che rileggo.

“ Art. 9. Le Casse di risparmio possono anche stabilire nei rispettivi statuti una categoria speciale di libretti nominativi per determinate classi di persone coi caratteri seguenti:

1° un limite più basso nel minimo di ciascun versamento;

2° un limite nel deposito fruttifero;

3° un saggio più alto nell'interesse. ”

(È approvato.)

Voci. A domani!

Presidente. Rimanderemo a posdomani il seguito di questa discussione, poichè la Camera ha deliberato in principio di seduta di non tenere seduta pubblica domani.

Rimane stabilito che domani alle 2 si raduneranno gli Uffici per esaminare diversi disegni di legge e mercoledì vi sarà seduta pubblica.

A chi avesse in animo di presentare qualche modificazione al disegno di legge in discussione io rivolgerei viva preghiera di presentarla alla segreteria della Camera affinchè sia stampata e distribuita.

La seduta termina alle 6,15.

Ordine del giorno per la tornata di mercoledì.

1. Verificazione di poteri (Collegio di Siracusa — Eletto Bufardecì).
2. Svolgimento di una interpellanza del deputato Bonghi al ministro della pubblica istruzione.
3. Seguito della discussione sul disegno: Ordinamento delle Casse di risparmio.

Discussione dei disegni di legge:

4. Convalidazione del regio decreto 15 dicembre 1887 che stabilisce la misura del dazio di confine sui semi oleosi.
5. Autorizzazione al comune di Capracotta ed altri di eccedere il limite medio triennale 1884, 1885-86 della sovrimposta ai tributi diretti. (129)
6. Autorizzazione alle provincie di Pisa, Porto Maurizio ed altre di eccedere con la sovrimposta 1888 il limite medio del triennio 1884-85-86. (94)
7. Autorizzazione al comune di Cancellara (Potenza) di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il limite medio triennale 1884-85-86. (97)
8. Approvazione di maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-87 pel Ministero di grazia, giustizia e culti. (35)
9. Approvazione di maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-87 pel Ministero della guerra. (40)
10. Trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia e la Repubblica Sud-africana. (104)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1888. — Tip. della Camera dei Deputati.
(Stabilimenti del Fibreno).

